



ISTAT
5° Censimento
Generale
dell'Agricoltura

Piano Generale

OTTOBRE 2000

A cura di:

Bruno Massoli e Giovanna Bellitti

Per chiarimenti sul contenuto

della pubblicazione rivolgersi a:

Istat, Servizio CEA/E, via Adolfo Ravà 150 – Roma

Tel. (06) 54.09.396

Fax (06) 59.40.121

Piano Generale

5° Censimento Generale

dell'Agricoltura – ottobre 2000

Istituto Nazionale di Statistica

via Cesare Balbo, 16 – Roma

Coordinamento editoriale:

Andrea Braghin

Servizio Sviluppo di prodotti per la diffusione

via Tuscolana, 1788 – Roma

Realizzazione grafica della copertina:

© Publicis

Stampa:

Edicomp S.p.a. – 2000

Si autorizza la riproduzione a fini
non commerciali e con la citazione della fonte

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE CENTRALE DELLE STATISTICHE SU ISTITUZIONI ED IMPRESE

**PIANO GENERALE DEL
V° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA –
22 OTTOBRE 2000**

Maggio 2000

INDICE

Introduzione	<i>pag.</i>	3
Capitolo I		
Il quinto censimento dell'agricoltura: i principali aspetti giuridici ed organizzativi	“	5
1 - La normativa comunitaria e nazionale	“	5
2 - La struttura organizzativa del censimento dell'agricoltura	“	6
2.1 - Organi e uffici di censimento	“	7
2.2 - Le funzioni degli uffici di censimento	“	9
3 - I rapporti tra i cittadini e gli uffici di censimento: trasparenza e tutela della riservatezza	“	11
Capitolo II		
L'impianto tecnico della rilevazione censuaria	“	16
1 - Il campo di osservazione e l'unità di rilevazione	“	16
2 - Criteri per l'individuazione delle aziende agricole	“	17
3 - Il questionario del censimento	“	19
4 - Le fasi della rilevazione censuaria.....	“	20
4.1 - Le attività preliminari alla fase di raccolta dei dati	“	20
4.1.1 - La definizione degli aspetti giuridici e regolamentari ...	“	20
4.1.2 - La definizione degli aspetti tecnico-statistici	“	20
4.1.3 - La costituzione della rete censuaria	“	22
4.1.4 - L'istruzione e la formazione della rete censuaria	“	23
4.1.5 - La campagna di comunicazione integrata	“	25
4.2 - Le attività di raccolta dei dati	“	26
4.3 - Le operazioni successive alla raccolta dei dati	“	28
4.4 - La diffusione dei risultati censuari	“	28
Capitolo III		
L'organizzazione della rete censuaria	“	31
1 - Il livello nazionale	“	31
1.1 - L'Istituto nazionale di statistica	“	31
1.2 - L'Unioncamere	“	32
2 - Il livello regionale	“	32
2.1 - Gli Uffici regionali dell'ISTAT	“	32
2.2 - L'Ufficio di censimento regionale (UCR).....	“	33
2.3 - La Commissione tecnica regionale	“	34
3 - Il livello provinciale	“	35
3.1 - L'Ufficio di censimento provinciale (UCP).....	“	35
3.2 - Il Gruppo tecnico provinciale	“	36
3.3 - I responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali	“	36
3.4 - I coordinatori intercomunali	“	37
4 - Il livello comunale	“	38
4.1 - L'Ufficio di censimento comunale (UCC).....	“	38
4.2 - I coordinatori comunali	“	38
4.3 - I rilevatori comunali	“	39

Introduzione

I censimenti economici hanno in primo luogo l'obiettivo di fornire un quadro esaustivo della dimensione e delle caratteristiche del sistema economico nazionale, con un dettaglio territoriale molto accentuato. Inoltre, essi consentono la predisposizione di archivi delle unità produttive (aziende, imprese, istituzioni) da utilizzare negli anni intercensuari come basi per l'esecuzione di indagini campionarie, per ricerche e per studi economici e sociali.

In particolare, se il censimento dell'agricoltura si è sempre caratterizzato per aver fornito, a livelli territoriali molto disaggregati, una notevole quantità di notizie sulle unità produttive del settore primario, il censimento dell'ottobre del 2000, il quinto svolto in Italia, si colloca in un momento nel quale il settore agricolo sta vivendo un "riposizionamento strategico" di grande portata. Infatti, la riforma della politica agricola comunitaria, unitamente al varo della cosiddetta "Agenda 2000", che prevede l'allargamento dell'Unione europea a numerosi paesi dell'Europa centrale, provocheranno (e già se ne vedono i primi effetti) un ripensamento profondo delle strategie di sviluppo del settore agricolo, sempre più orientato a svolgere un ruolo multifunzionale, di carattere economico, ambientale e sociale. Sempre più spesso si parla di sviluppo "rurale", più che di sviluppo "agricolo", proprio a significare la complessità di un settore la cui effettiva importanza non può essere misurata unicamente in termini di quota del relativo valore aggiunto sul prodotto interno lordo.

Sul piano dei contenuti del censimento si è sviluppato un ampio dibattito in sede internazionale, soprattutto comunitaria, ferma restando la necessità di salvaguardare una certa continuità storica rispetto al censimento dei primi anni '90. A livello nazionale, la riflessione è stata stimolata dall'Istat a partire dal 1996, dapprima nell'ambito di una commissione incaricata di avanzare proposte per la ristrutturazione delle statistiche agricole e successivamente nella Commissione di studio appositamente istituita per il censimento agricolo del 2000.

Sul piano metodologico, il censimento del 2000, pur utilizzando una tecnica di rilevazione "classica" basata sull'impiego dei rilevatori e di interviste "faccia a faccia", presenta numerose ed importanti novità rispetto al passato, le quali dovrebbero assicurare un elevato standard qualitativo dei dati, una elevata tempestività nella diffusione dei risultati e, quindi, fornire una base conoscitiva affidabile per la definizione di politiche nazionali e locali, nonché per l'individuazione di singole strategie aziendali. Inoltre, il censimento si inserisce pienamente nella strategia di costruzione del Sistema delle statistiche agricole, al cui interno si collocano le diverse fonti statistiche prodotte dall'Istat e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

Sul piano dell'organizzazione, il sistema degli organi censuari è improntato alla massima integrazione e valorizzazione delle specifiche competenze dei soggetti che svolgono attività statistica sul territorio nazionale. Inoltre, i rapporti tra Uffici di censimento ed unità di rilevazione sono definiti in modo da costruire un rapporto di fiducia e di trasparenza, al fine di ottenere la più ampia collaborazione da parte degli intervistati. La diffusione dei dati avverrà nel rispetto della tutela della riservatezza, attraverso moderni strumenti telematici, così da facilitare il loro utilizzo da parte degli utenti. Infine, va sottolineato come i risultati del censimento agricolo verranno rilasciati secondo un'articolazione territoriale pienamente coerente con quella che verrà adottata nei censimenti generali del 2001 (popolazione, abitazioni, industria e servizi), così da offrire all'utenza (in particolare quella costituita dagli enti locali) una base statistica pienamente integrata sui principali caratteri demografici, sociali ed economici.

Il Piano generale di censimento rappresenta la cornice generale dell'operazione censuaria. Esso descrive sinteticamente i fondamenti giuridici del censimento, l'organizzazione della rete censuaria, alcuni aspetti di carattere metodologico, i compiti degli organi censuari ed il calendario di massima delle operazioni. Il Piano costituisce il riferimento sulla cui base i soggetti che costituiscono la rete possono, fin d'ora, programmare le proprie attività, nonché gli atti utili per

l'organizzazione delle risorse necessarie allo svolgimento del censimento. Nei prossimi mesi verranno poi illustrati, attraverso apposite circolari, gli aspetti di dettaglio delle singole operazioni.

In allegato al Piano, si trasmette lo schema di regolamento di esecuzione di cui all'art.37 della legge n.144/99, relativo al censimento dell'agricoltura. Tale schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

CAPITOLO I

Il quinto censimento dell'agricoltura: i principali aspetti giuridici ed organizzativi

1. La normativa comunitaria e nazionale

L'obbligo di esecuzione decennale del censimento dell'agricoltura è previsto dall'art. 2 del regolamento CEE n. 571 del 28 febbraio 1988, modificato dal regolamento CE n. 2467 del 17 dicembre 1996. Tale regolamento disciplina la produzione (con cadenza biennale) di informazioni statistiche di carattere strutturale sulle aziende agricole, sulle coltivazioni, sulla consistenza degli allevamenti, sui mezzi meccanici, sul lavoro, ecc., allo scopo di valutare la situazione di un settore fondamentale per lo sviluppo dell'Unione europea e di seguire l'evoluzione nel tempo delle strutture che hanno una determinata superficie agricola utilizzata o la cui produzione è destinata in una certa misura alla vendita¹.

Mentre la rilevazione periodica (in Italia a cadenza annuale) di tali fenomeni è effettuata su un campione di aziende, il censimento, oltre a rilevare informazioni strutturali su tutte le aziende, persegue anche l'obiettivo di aggiornare lo schedario delle aziende stesse. Di conseguenza, il quinto censimento dell'agricoltura rileva, per ciascun Comune, la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte, nonché le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende. Inoltre, esso fornirà dati utili a costruire ed aggiornare annualmente l'Archivio statistico delle aziende e imprese agricole (ASAIA), in esecuzione del regolamento comunitario n. 2186/93².

Altre disposizioni in materia di statistiche agricole sono contenute in vari regolamenti e direttive dell'Unione europea, nelle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e nella normativa nazionale, tutti atti volti ad ottenere informazioni statistiche omogenee e comparabili a livello europeo e mondiale.

¹ Gli artt. 5 e 6 del regolamento 571/88 e successive modifiche stabiliscono rispettivamente la definizione di azienda agricola e di superficie agricola utilizzata ed i livelli di produzione "significativi". In particolare l'art. 5 indica che "ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) "azienda agricola", una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli;
- b) "superficie agricola utilizzata", l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari".

Secondo l'art. 6, "L'indagine riguarda: a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore a un ettaro; b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici. Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1% o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE, del paese interessato. Prima di effettuare le indagini, tutti gli Stati membri informano la Commissione dei metodi seguiti per fissare il proprio limite".

² Il regolamento n. 2186 del 22.7.1993, mentre stabilisce che devono essere necessariamente inserite nel registro, per il loro rilievo per l'economia nazionale, le imprese private e pubbliche operanti nell'industria e nei servizi, prevede come facoltativa l'inclusione nel registro delle unità la cui attività principale è svolta nella sezione A (agricoltura, caccia e silvicoltura), B (pesca, piscicoltura e servizi connessi), L (pubblica amministrazione, difesa e assicurazione sociale obbligatoria) della classificazione NACE delle attività economiche, prevista dal regolamento CEE n. 3037 del 9 ottobre 1990.

L'Istat ha già provveduto alla realizzazione dell'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) operanti nell'industria e nei servizi, il quale è stato verificato attraverso il censimento intermedio relativo al 31 dicembre 1996.

L'art. 213A, punto 2 del Trattato di Amsterdam prevede poi che le statistiche della Comunità, oltre a presentare i caratteri dell'imparzialità, della affidabilità, dell'obiettività, della indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica, non devono comportare "oneri eccessivi per gli operatori economici". Inoltre, il regolamento CE n. 322/97 detta disposizioni generali in merito alla produzione di statistiche comunitarie e definisce i criteri per la diffusione dei relativi dati. Esso stabilisce che l'attività statistica ufficiale debba essere esercitata dalle autorità nazionali, assicurando la massima imparzialità e professionalità, nel rispetto dei principi di comportamento e di etica professionale.

A livello nazionale, le disposizioni di carattere generale in materia di censimenti sono contenute nell'art. 37 della legge 17 maggio 1999 n. 144 di attuazione degli obblighi previsti dai citati regolamenti comunitari. L'attuale regolamentazione dell'attività censuaria deriva dalla considerazione della stessa come funzione istituzionale dell'Istat, a differenza dal passato quando i censimenti erano disciplinati autonomamente da un'apposita legge di indizione e finanziamento e da uno specifico regolamento di esecuzione.

L'art. 37 disciplina, in generale, tutta l'attività censuaria per i prossimi censimenti del 2000-2001 e rinvia la fissazione delle regole per il suo svolgimento ad uno o più regolamenti di attuazione, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge n. 400/88. Per quanto concerne il censimento dell'agricoltura, il relativo regolamento di attuazione è in corso di approvazione (in allegato si riporta la versione approvata dal Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata).

In particolare, tale regolamento definisce il campo di osservazione censuario, individua i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione delle operazioni censuarie ed i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione ad enti ed organismi pubblici e privati, le modalità di fornitura e di diffusione dei dati del censimento. Il regolamento disciplina, inoltre, i contributi spettanti agli organismi del Sistan per lo svolgimento delle operazioni di censimento, la fissazione di criteri per il conferimento dell'incarico di rilevatore e coordinatore agli enti incaricati della rilevazione, la determinazione del contributo loro spettante, la fissazione dei criteri di retribuzione dei rilevatori e dei coordinatori comunali, in relazione ai parametri della complessità aziendale e della dispersione territoriale delle unità rilevate, oltre che del loro numero. Infine, il regolamento disciplina le modalità di assunzione di personale con contratto a tempo determinato da parte dell'Istat e delle Camere di commercio, artigianato, industria e agricoltura (CCIAA).

L'attività censuaria svolta dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è oggetto di una separata disciplina, stabilita nelle sue linee fondamentali dal Protocollo d'intesa stipulato tra l'Istat e la Conferenza Stato-Regioni il 05/08/1999.

L'attività censuaria deve svolgersi compatibilmente con la normativa che regola il trattamento dei dati personali dettata dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché in armonia con le regole stabilite dal Codice deontologico definito per gli enti del Sistema statistico nazionale ai sensi del d. lgs. n. 281/99, in corso di approvazione.

La disciplina delle operazioni tecniche è dettata dal presente Piano di censimento generale (integrato dai piani regionali approvati secondo la procedura prevista dal citato Protocollo d'intesa Istat-Regioni), nonché da specifiche circolari dell'Istat.

Il prossimo censimento dell'agricoltura è inserito tra le statistiche di interesse nazionale: esso è incluso nel Programma statistico nazionale, approvato con DPCM del 31 marzo 2000, e nell'elenco delle rilevazioni soggette all'obbligo di risposta.

2. La struttura organizzativa del censimento dell'agricoltura

Tra i criteri ispiratori della struttura organizzativa del censimento va segnalato quello della massima integrazione tra i diversi soggetti che svolgono attività statistica sul territorio nazionale,

allo scopo di minimizzare l'impiego di risorse e di massimizzare la qualità dei dati censuari. Di conseguenza, nella definizione dell'assetto organizzativo si è cercato di valorizzare le specificità funzionali dei soggetti della rete censuaria nelle singole realtà territoriali, al punto che tale assetto è stato definito dall'apposita Commissione di studio a "geometria variabile"³. Con tale espressione si vuole intendere un modello organizzativo misto in cui se, da un lato, la definizione generale delle finalità e delle modalità generali della rilevazione risulta comune a tutte le strutture coinvolte, dall'altro viene data alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di adattare le modalità di svolgimento di alcune attività alle specificità della realtà locale.

La scelta del coinvolgimento diretto delle Regioni⁴ nelle operazioni censuarie – resa peraltro inevitabile dalle competenze esclusive in materia agricola, oltre che dalle esigenze di decentramento largamente condivise dall'ordinamento nazionale – ha trovato sostanza normativa nel citato Protocollo d'intesa firmato tra Istat e Regioni. In base a quest'ultimo, le Regioni che intendevano prendere parte alle attività censuarie dovevano elaborare, in collaborazione con l'Istat, un piano di censimento regionale, pienamente integrato con quello generale messo a punto dall'Istat. In particolare, con il Protocollo d'intesa si è stabilito che le Regioni assicurino necessariamente l'effettuazione di tre attività obbligatorie, cioè la determinazione del numero e la selezione dei coordinatori intercomunali (e dei loro responsabili provinciali), le iniziative di sensibilizzazione a livello locale e le attività di monitoraggio. Accanto a tali attività, il Protocollo prevede che le Regioni possano svolgere anche attività facoltative di formazione del personale, di registrazione dei dati e di effettuazione di parte delle indagini di qualità e controllo connesse al censimento.

Seguendo il calendario concordato, tutte le Regioni hanno redatto i loro piani, i quali sono stati valutati dall'Istat sotto il profilo metodologico e modificati, ove necessario, per renderli più coerenti con il piano generale. I piani regionali/provinciali definitivi sono in via di approvazione dai competenti organi.

2.1 Organi e uffici di censimento

L'art. 37 della legge n. 144 e il relativo regolamento di attuazione (in fase di approvazione) attribuiscono la competenza del censimento, a livello centrale, all'Istituto nazionale di statistica, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 322/89. La stessa normativa stabilisce poi che l'Istat, per lo svolgimento delle operazioni censuarie, si possa avvalere della collaborazione degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (Sistan), i quali, in base a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento di attuazione, acquisiscono la qualificazione giuridica di organi di censimento. Tra questi ultimi vanno poi distinti gli uffici che svolgono funzioni di supporto alle attività di censimento da quelli che effettuano le operazioni di rilevazione. In particolare, il sistema organizzativo censuario da una parte tiene conto delle competenze specifiche delle Regioni in materia di agricoltura, dall'altra considera i processi di riforma della pubblica amministrazione ed il decentramento amministrativo delle funzioni attuato in materia di agricoltura⁵.

L'Istat, anche attraverso i propri Uffici regionali, svolge una generale funzione di controllo e coordinamento di tipo tecnico nei confronti di tutti gli organi di censimento. Tale funzione è

³ Le indicazioni della Commissione di studio sono state recepite in un documento dal titolo "Organizzazione della rete del quinto censimento dell'agricoltura", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 agosto 1999.

⁴ D'ora in poi con il termine "Regioni" si indicheranno anche le Province autonome di Trento e Bolzano.

⁵ Gli anni novanta si sono caratterizzati per un massiccio intervento del legislatore sul piano della riforma della pubblica amministrazione. Con riferimento alla rete del quinto censimento dell'agricoltura, vengono in rilievo, in particolare, la legge n. 59/97 sul decentramento amministrativo e il d.lgs. n. 143/97 sul decentramento delle funzioni in agricoltura. Alla luce di tali innovazioni, l'Istat ha svolto, nel marzo del 1999, un'indagine ricognitiva sulla struttura di rilevazione e sugli archivi in agricoltura presso le Regioni e le Province autonome, i cui risultati sono stati impiegati per la definizione dell'assetto organizzativo del censimento.

strettamente connessa, da una parte, alla titolarità di un compito istituzionale sancito a livello normativo, dall'altra, alle competenze tecniche dell'Istituto. L'attività di coordinamento è esercitata nei confronti degli altri organi censuari attraverso l'emanazione di istruzioni, comunicate sotto forma di circolari, e la vigilanza su tutte le operazioni di rilevazione, effettuata anche mediante interventi dei propri funzionari, in modo tale da assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento.

A tal fine, in casi particolari, l'Istat può avocare a sé l'esercizio delle attività di competenza di altri organi di censimento e può, conseguentemente, disporre che le operazioni siano svolte da personale proprio. Inoltre, in tali casi l'Istituto può procedere alle azioni più idonee nei confronti degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, limitatamente alle ipotesi in cui si verificano inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse. Tale facoltà sostitutiva dell'Istat è prevista dall'art. 6 del regolamento in corso di approvazione e, per le Regioni e le Province autonome, dall'art. 9 del Protocollo d'intesa.

L'Istat è, inoltre, titolare della rilevazione ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni, in particolare il d.lgs. n.281/99 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; in tale qualificazione esso è tenuto ad assicurare la tutela della riservatezza delle informazioni personali acquisite presso le unità rilevate, sotto il profilo sia del trattamento dei dati stessi, sia della loro sicurezza; a tale fine, l'Istituto ha, ancora, il compito di vigilare sui responsabili dell'indagine e sui diversi organi censuari.

L'Istituto ha il compito di promuovere, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata al fine di garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione, da parte dei soggetti interessati, dei dati censuari. L'attività informativa e divulgativa può essere svolta anche dagli organi di censimento, eventualmente tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, purché tale attività sia coordinata con quella dell'Istat. Un contributo di notevole rilievo all'attività di sensibilizzazione nei confronti delle unità di rilevazione potrà venire dalle Regioni in base al citato Protocollo d'intesa.

L'Ufficio di statistica dell'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere)⁶ collabora con l'Istat nell'attività di istruzione e monitoraggio delle operazioni di competenza delle Camere di commercio.

A livello locale, la rete di rilevazione del censimento è composta:

- dagli Uffici di censimento regionali (UCR), costituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- dagli Uffici di censimento provinciali (UCP), costituiti presso le Camere di commercio;
- dagli Uffici di censimento comunali (UCC), costituiti presso i Comuni.

Gli Uffici sopra citati interagiscono con l'Istat, attraverso gli Uffici regionali dell'Istituto presenti in ciascun capoluogo di Regione.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Camere di commercio e i Comuni devono, in primo luogo, costituire i relativi uffici di censimento, seguendo le istruzioni rispettivamente riportate nel Protocollo d'intesa e nella circolare n. 38 del 15.10.1999, prot.10465. In generale, l'Ufficio di censimento, come già è successo in passato, coincide con l'Ufficio di statistica per quelle Regioni, Province autonome, Camere di commercio e Comuni che hanno già provveduto a costituirlo ai sensi degli artt. 2 e 5 del citato d.lgs. 322/89⁷; tale coincidenza vale

⁶ Questo ufficio (inserito nel Sistan con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1995) svolge, in via istituzionale, funzioni di collegamento delle attività statistiche di competenza delle Camere di commercio.

⁷ Dal punto di vista organizzativo gli uffici di statistica del Sistema sono tipici uffici di staff di ciascuna amministrazione; il personale, invece, è a tutti gli effetti personale dipendente dall'amministrazione di appartenenza e perciò soggetto alle relative norme circa il rapporto di servizio (stato giuridico e trattamento economico). Gli uffici di statistica del Sistan, i quali per l'occasione si trovano in posizione di codipendenza sul piano funzionale, esercitano contemporaneamente attività del Sistema e attività dell'amministrazione alla quale appartengono.

anche per la responsabilità dei rispettivi uffici⁸. Viceversa, gli enti privi di tale struttura, devono, ai sensi del Protocollo d'intesa e dell'art. 6 del regolamento in corso di approvazione, costituire un Ufficio di censimento *pro-tempore* dotato di personale e risorse tecnicamente idonee alla funzione. La qualifica di Ufficio di censimento può essere attribuita - ai sensi della circolare n. 38 del 15.10.1999 prot.10465 - all'Ufficio di censimento comunale costituito per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 681⁹.

Si ricorda che, per le finalità del censimento dell'agricoltura, gli Uffici di censimento comunali (UCC) possono essere costituiti anche in forma associata¹⁰. Questa possibilità è prevista dal d.lgs. n.322/89 e dalla direttiva n.7¹¹ emanata dal Comitato di indirizzo della informazione statistica (Comstat) con deliberazione del 18.12.1992. L'Istat ha poi adottato, in questa materia, la recente circolare n. 3 Sistan del 27.4.1999¹². Il ricorso alla forma associativa è, infine, previsto dall'art. 6, comma 3 del regolamento di esecuzione del quinto censimento dell'agricoltura, il quale prevede che i comuni possano costituire l'Ufficio di censimento anche in forma associata ovvero con la partecipazione delle Comunità montane.

2.2 Le funzioni degli uffici di censimento

Gli uffici di censimento delle Regioni e delle Province autonome, nonché le Commissioni tecniche regionali svolgono i compiti previsti dal Protocollo d'intesa e dai piani regionali approvati dall'Istat. Tali compiti sono, obbligatoriamente, quelli relativi:

- al monitoraggio delle operazioni censuarie a livello regionale;
- alla selezione e nomina dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali;
- alla sensibilizzazione delle unità da censire, anche attraverso accordi con le relative associazioni di categoria.

Per ciò che concerne, invece, le attività facoltative, dall'esame dei piani regionali si può evincere:

- una disponibilità quasi generalizzata alla partecipazione alle indagini di controllo e di qualità post-censuarie;

⁸ Nel caso in cui le Camere di commercio e i Comuni non possano far fronte al carico di lavoro loro richiesto dalla presente rilevazione censuaria attraverso il personale già disponibile, l'art. 37 della Legge n. 144 e il regolamento di attuazione consentono a tali enti di assumere rilevatori e coordinatori, utilizzando gli strumenti normativi e contrattuali a loro disposizione.

⁹ In attuazione del regolamento CE n. 2186/93, relativo all'armonizzazione dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, della legge n. 681/96 e del regolamento n. 506/97, l'Istat ha effettuato il primo censimento intermedio dell'industria e dei servizi. Tale censimento, avviato nel novembre del 1997 e conclusosi nel settembre del 1999 era articolato in due fasi. La prima, denominata *short-form*, aveva lo scopo di validare e aggiornare l'Archivio statistico delle imprese attive, costituito sulla base degli archivi amministrativi dell'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENEL e del registro delle imprese delle CCIAA. La seconda fase (*long-form*) aveva carattere di indagine strutturale.

¹⁰ Cfr. la nota del 30.7.1999 dell'Istat.

¹¹ L'art. 1 della direttiva 7 detta i cosiddetti criteri associativi e la forma giuridica per la costituzione dell'Ufficio di statistica comunale: è quindi possibile per gli enti locali far ricorso a forme associative, adottando qualunque forma giuridica utile a conseguire lo scopo, qualora ricorrano esigenze di carattere organizzativo ed economico, e secondo criteri di integrazione informativa, funzionalità e razionalità. A tale scopo, si richiede che gli enti locali interessati ad adottare forme associative operino in ambiti territoriali confinanti o, almeno, prossimi.

¹² La circolare n. 3/99 precisa che, sotto il profilo strutturale, l'Ufficio di statistica in forma associata richiede la costituzione di un Ufficio statistico di coordinamento e di sezioni staccate, oppure la nomina di referenti. Il primo Ufficio deve essere collocato preferibilmente in posizione di staff e rispettare i principi di indipendenza della funzione statistica sanciti dal d. lgs. n.322/89. A tale Ufficio è attribuita la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene alla funzione statistica. Per l'esercizio delle attività, l'Ufficio di coordinamento deve operare in collegamento con le sezioni distaccate e con i referenti statistici.

- un limitato interesse alla registrazione diretta dei dati censuari, eccezion fatta per alcune Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la disponibilità da parte di alcune Regioni allo svolgimento di interventi di formazione verso i coordinatori intercomunali (e i loro responsabili provinciali), di carattere aggiuntivo rispetto a quelli già previsti nel piano generale di censimento.

Gli Uffici di censimento provinciali delle Camere di commercio (UCP) rappresentano l'interfaccia dell'Istat in ambito provinciale, essendo chiamati a svolgere compiti tecnico-operativi in tutte le fasi dell'operazione censuaria. In particolare, gli UCP svolgono attività di coordinamento e verifica dell'andamento delle operazioni censuarie nel territorio di propria competenza, collaborando con l'Istat anche nelle attività finalizzate alla costituzione ed alla formazione della rete di rilevazione, secondo quanto previsto dal Piano di censimento. Gli UCP sono tenuti alla trasmissione periodica di rapporti sull'andamento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza. Ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del regolamento di attuazione, le operazioni di censimento di competenza degli Uffici di statistica delle Camere di commercio sono svolte, nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, dai rispettivi Servizi di statistica.

Al fine di assicurare un efficace raccordo tra tutte le componenti attive ai fini censuari in ambito provinciale, presso ciascuna Camera di commercio è costituito un "Gruppo tecnico provinciale", del quale fanno parte il responsabile dell'UCP, il responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali e l'ispettore provinciale dell'Istat.

L'Ufficio comunale di censimento (UCC), oltre a svolgere i compiti di natura tecnica connessi alla raccolta delle informazioni, effettua l'attività di rilevazione vera e propria. Spetta, inoltre, all'UCC la selezione, l'individuazione ed il controllo sui rilevatori e sui coordinatori, nonché la predisposizione di rapporti periodici sull'andamento delle attività censuarie e l'esecuzione di tutte le operazioni censuarie previste dal Piano di censimento. In particolare, i rilevatori svolgono, in base a quest'ultimo, attività quali l'intervista alle aziende, la compilazione dei questionari in base alle informazioni fornite dal conduttore, il controllo di completezza, coerenza e correttezza delle informazioni raccolte e l'eventuale correzione dei questionari stessi mediante reinterviste ai conduttori delle aziende.

Nel presente Piano di censimento sono indicati in dettaglio i compiti e le funzioni dei diversi organi censuari. In particolare, nel capitolo 2 sono descritti gli aspetti tecnici della rilevazione, mentre nel capitolo 3 saranno analizzati in dettaglio i compiti dei vari uffici di censimento. Per una migliore comprensione delle successive parti del Piano, può essere opportuno descrivere brevemente le linee generali del sistema di monitoraggio e controllo dell'operazione censuaria, il quale riguarda l'attivazione e il funzionamento dell'intera rete di rilevazione, è realizzato attraverso l'invio di rapporti periodici e coinvolge i seguenti soggetti:

- **l'Istat**, che ha il compito di sovrintendere, coordinare e monitorare le attività degli organi censuari, anche attraverso le sue articolazioni territoriali (Uffici regionali);
- **l'Ufficio di statistica dell'Unioncamere**, che ha il compito di collaborare con l'Istat nel monitoraggio della rete censuaria costituita dagli Uffici di censimento provinciale;
- **le Commissioni tecniche regionali**, cui è affidato il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie a livello regionale, sulla base dei report sottoposti dagli Uffici di censimento regionali;
- **gli Uffici di censimento regionale**, con il compito di riepilogare ed analizzare a livello regionale le informazioni ricevute dagli Uffici di censimento provinciali, nonché di intervenire per risolvere tempestivamente i problemi che il monitoraggio dovesse evidenziare;
- **gli Uffici di censimento provinciali**, chiamati a svolgere il monitoraggio dell'attività censuaria a livello provinciale e ad intervenire per risolvere tempestivamente i problemi che il monitoraggio dovesse evidenziare;

- **i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali**, cui è affidato il compito di sovrintendere e monitorare l'attività dei coordinatori intercomunali, i quali a loro volta devono valutare gli aspetti tecnici dell'attività di rilevazione degli Uffici di censimento comunali;
- **gli Uffici di censimento comunali**, con il compito di comunicare all'Ufficio di censimento provinciale i dati relativi al numero dei questionari compilati, all'andamento delle operazioni di rilevazione effettuate, allo stato di avanzamento dei lavori e degli adempimenti connessi.

Sono da segnalare, anche se non coinvolti nella attività di monitoraggio in senso stretto, il ruolo e le funzioni svolti dai *Sindaci* e dai *Prefetti*, chiamati ad intervenire per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990 e successive modifiche.

3. I rapporti tra i cittadini e gli uffici di censimento: trasparenza e tutela della riservatezza

Agli uffici di censimento, ed in particolare agli Uffici comunali, è affidato il delicato compito di individuare le unità di rilevazione, di evitare che alcune di esse vengano trascurate dal censimento, nonché di collaborare con le unità stesse per garantire la completezza e l'esattezza delle risposte fornite. I soggetti censiti, da parte loro, sono tenuti a collaborare con l'UCC, considerato che sussiste un preciso obbligo di legge che impone di "fornire tutte le notizie e i dati loro richiesti con i modelli di rilevazione"¹³. Trattandosi di adempimento ad un obbligo stabilito dalla legge, qualora i soggetti da censire non forniscano le notizie ed i dati richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, incorreranno nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 del d. lgs. 322/89, espressamente richiamata dall'art 15 comma 3 del regolamento di attuazione della legge n. 144/99¹⁴.

La sensibilizzazione delle unità di rilevazione nei confronti del censimento è di particolare importanza al fine di instaurare un rapporto di collaborazione delle unità stesse con i rilevatori, a beneficio del buon andamento delle operazioni censuarie e della qualità dei dati raccolti. Questi ultimi sono forniti dall'Istat a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di accesso ai dati statistici, di segreto statistico e di tutela della riservatezza.

E' importante, quindi, che il rapporto tra Ufficio di censimento e unità di rilevazione sia improntato alla massima correttezza e trasparenza, così da stabilire un clima fiducioso e costruttivo nel corso della rilevazione dei dati. Indicazioni specifiche sul comportamento da tenere verranno fornite nel manuale di rilevazione e nel corso delle istruzioni che verranno svolte in vista del censimento.

D'altra parte, come nel passato, durante lo svolgimento del loro incarico, i rilevatori ed i coordinatori rivestono la posizione di incaricato di un pubblico servizio e sono sottoposti alla normativa vigente in materia di segreto statistico e di tutela della riservatezza, ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 322/89 e della legge n. 675/96 e successive modifiche.

In particolare, il d. lgs. n. 281/99 di modifica e integrazione della legge n. 675/96 ha introdotto una normativa di carattere generale sulla tutela della riservatezza nel trattamento delle informazioni di carattere personale effettuato per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, prevedendo anche che i soggetti pubblici e privati che effettuano il trattamento dei dati debbano

¹³ Con riferimento alla conoscenza dell'obbligo di fornire i dati da parte dei cittadini, l'art.15 del regolamento in corso di adozione stabilisce che "la notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun Comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat".

¹⁴ Trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria, laddove in passato essa aveva natura penale, perché la norma parlava di ammenda, suscettibile tra l'altro di essere aumentata in caso di recidiva (art. 18 R.D.L. 1285/1929). Sotto il profilo procedurale, la contestazione dell'addebito deve essere preceduta da una diffida con la quale si invita alla compilazione del modello entro un breve termine, trascorso inutilmente il quale si procede alla contestazione mediante notifica all'interessato, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato in diffida.

sottoscrivere appositi codici di deontologia e buona condotta, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 febbraio 2000. In effetti, l'esigenza di tutela della riservatezza era stata tenuta ben presente già nel d.lgs. n. 322/89, ossia dalla normativa di riforma della statistica pubblica. Quest'ultima ha infatti assicurato la protezione delle informazioni personali attraverso l'istituto del segreto statistico, la regolamentazione delle modalità di accesso ai dati statistici e della circolazione delle informazioni statistiche nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

L'Istat ha predisposto nei mesi scorsi una proposta di codice deontologico per il trattamento dei dati statistici da parte dei soggetti appartenenti al Sistan, il quale è ora all'esame del Garante per la protezione dei dati personali. Di conseguenza, nel seguito si farà riferimento sia alle normative esistenti in materia, sia alle indicazioni di carattere deontologico inserite nella citata proposta, così da definire un quadro complessivo e coerente di regole alle quali attenersi nello svolgimento del censimento dell'agricoltura.

Il d. lgs. n. 322/89 prevede che i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possano essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati. In ogni caso i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

I dati raccolti possono essere utilizzati dall'ufficio di statistica unicamente per elaborazioni statistiche; qualora vengano raccolti per altri scopi, possono essere ulteriormente trattati a fini statistici solo se ciò è previsto dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. Inoltre, il d. lgs. n. 281/99 prevede che i dati raccolti a fini statistici possano essere trattati per altri scopi statistici di interesse pubblico quando questi siano chiaramente determinati e di limitata durata e siano resi noti all'interessato nelle forme previste dalla legge.

Non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone e di beni e gli atti certificativi di rapporti provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque; per tali dati e documenti vige, per gli addetti all'ufficio di statistica, l'ordinario regime del segreto di ufficio ed un sistema di accesso, presso le competenti amministrazioni, regolato dai principi della legge n. 241/90 e dalle relative norme di attuazione.

Tale sistema di tutela delle informazioni personali acquisite in occasione delle indagini è stato integrato dalle regole previste dalla legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, le quali servono a disciplinare i rapporti tra titolare, responsabile della rilevazione e soggetti cui le informazioni si riferiscono. In particolare, la normativa vigente stabilisce regole volte a disciplinare i rapporti tra i soggetti che trattano i dati (ossia i cosiddetti titolari, responsabili della rilevazione ed incaricati) e gli interessati, ossia i soggetti ai quali le informazioni si riferiscono. Questi ultimi devono essere preventivamente informati sulla finalità della richiesta dei dati, sulla natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento, sulle modalità del trattamento dei dati, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, sull'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati stessi, sui diritti dell'interessato, nonché sul titolare e sul responsabile della rilevazione. A tal fine è inserita nel questionario di rilevazione un'informativa nella quale sono specificati la finalità della stessa rilevazione ed i diritti che gli stessi possono esercitare nei confronti del titolare e del responsabile della rilevazione.

Nel caso del censimento dell'agricoltura, l'art. 16 del regolamento in corso di approvazione stabilisce che le operazioni che comportino trattamento di dati personali devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, oltre che in conformità alle già ricordate regole sul segreto statistico. Data la complessità dell'indagine censuaria, mentre il "titolare" della rilevazione è istituzionalmente l'Istat, si è reso necessario procedere all'individuazione di più "responsabili" della rilevazione. In particolare, la responsabilità è stata attribuita, a livello centrale alle competenti strutture dell'Istat, mentre a livello regionale, provinciale e comunale, in relazione ai diversi compiti connessi allo svolgimento delle relative fasi

di rilevazione, essa è stata attribuita, dallo stesso articolo 16 del regolamento, ai diversi uffici di censimento. L'individuazione dei responsabili della rilevazione è stata effettuata dall'Istat nelle circolari n. 38 del 15 ottobre 1999, prot. 10465 e 21 ottobre 1999, prot. 10665.

Sotto il profilo del diritto di accesso, va evidenziato che anche i dati censuari sono sottoposti alla disciplina ordinaria del diritto di accesso alle informazioni statistiche ufficiali, di cui all'art.10 del d. lgs. n. 322/89, e a quella già descritta in materia di segreto statistico, con alcune precisazioni per ciò che concerne la fornitura dei dati agli uffici del Sistema statistico nazionale. Secondo quanto già disposto in passato (censimenti 1990, 1991 e 1996) ed in coerenza con l'assetto delineato dal d. lgs. n. 322/89, la fornitura dei dati è stata disciplinata nel regolamento di attuazione in modo tale da consentire una migliore e più opportuna utilizzazione dei dati censuari da parte degli uffici del Sistema statistico nazionale. Sotto il profilo procedurale, l'Istat, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo dei dati, fornisce agli Uffici di statistica che ne facciano motivata richiesta i dati medesimi, privi dei caratteri anagrafici, relativi alle singole unità di rilevazione, così da consentire alle amministrazioni interessate l'utilizzazione dei risultati censuari per elaborazioni statistiche di interesse istituzionale¹⁵. Per le esigenze di programmazione regionale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento di attuazione, l'Istat può fornire dati provvisori alle Regioni e alle Province autonome che ne facciano motivata richiesta.

I dati censuari individuali, privi dei caratteri anagrafici, possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche d'interesse dell'amministrazione, ente ed organismo cui l'Ufficio di statistica appartiene. Per consentire una razionale utilizzazione delle informazioni, gli Uffici di statistica possono ottenere anche i dati che si riferiscono a porzioni di territorio limitrofe, la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali delle amministrazioni alle quali gli stessi Uffici appartengono.

Una volta ricevuti i dati, l'Ufficio di statistica è responsabile della conservazione degli stessi e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni, osservando le disposizioni di legge e quelle dettate dal codice deontologico in fase di approvazione. Lo stesso Ufficio, inoltre, per tutelare la riservatezza delle informazioni assunte in occasione del censimento, non può fornire i dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza. In particolare, gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, una volta acquisiti i dati censuari individuali e privi dei caratteri anagrafici, diventano responsabili degli stessi anche nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, le quali possono richiedere particolari elaborazioni statistiche, ma non hanno titolo né a conoscere i predetti dati, né tanto meno a utilizzarli per fini amministrativi, secondo le regole del segreto statistico.

Come già notato, il d. lgs. n. 281/99 prevede l'adozione di un codice deontologico per i trattamenti di dati personali a fini statistici, il quale si deve ispirare ai principi stabiliti dallo stesso provvedimento in modo tale da contemperare i diritti e le libertà fondamentali della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con le esigenze della ricerca scientifica e della statistica, quali espressioni del principio della libertà della ricerca, costituzionalmente garantito, dello sviluppo della ricerca per migliorare le condizioni della società e del diritto all'informazione statistica ufficiale quale patrimonio della collettività¹⁶.

¹⁵ La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la spedizione.

¹⁶ In particolare, l'articolo 10 del d. lgs. n.281/99 stabilisce che, con uno o più codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento a scopi statistici e di ricerca scientifica in ambito pubblico e privato, sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal d. lgs. n. 322/89:

- a) "i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal d. lgs. n. 322/89, siano svolti per idonei ed effettivi scopi statistici e di ricerca scientifica;
- b) per quanto non previsto dalla legge e dal presente decreto, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per

In particolare, i responsabili e gli incaricati dei trattamenti dei dati, e quindi anche i rilevatori, devono osservare un comportamento corretto e trasparente in tutte le fasi della rilevazione. I responsabili degli uffici di censimento devono:

- in via generale, garantire che tutte le operazioni di trattamento dei dati personali si svolgano nel rispetto delle disposizioni sul segreto d'ufficio e sul segreto statistico e secondo i principi stabiliti dalla normativa a tutela della riservatezza;
- porre specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati (rilevatori) e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi della rilevazione nel rispetto delle regole stabilite a tutela della riservatezza;
- individuare e nominare, con atto scritto, gli incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le istruzioni tecniche ed organizzative che consentono di effettuare le elaborazioni nel rispetto della tutela della riservatezza;
- provvedere alla custodia delle informazioni e adottare le misure di sicurezza organizzative e tecnologiche necessarie ad evitare che persone estranee al trattamento dei dati abbiano accesso a questi ultimi.

Gli incaricati del trattamento dei dati, a loro volta:

- sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n.322/89 e successive modifiche;
- sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell' art. 8 del medesimo provvedimento, in quanto incaricati di pubblico servizio;
- devono attenersi alle istruzioni tecniche ed organizzative impartite dal responsabile.

Più in dettaglio, gli incaricati del trattamento che svolgono attività di compilazione e raccolta dei questionari per il censimento dell'agricoltura (rilevatori), hanno nei confronti dei rispondenti, diversi adempimenti da assolvere, oltre ai compiti citati in precedenza. L'art. 9, del capo III, della proposta di codice deontologico prevede, infatti, che il comportamento dei rilevatori nei rapporti con i rispondenti sia improntato ai canoni della massima trasparenza e della riduzione al minimo del fastidio statistico e del disagio dei rispondenti. A tal fine i rilevatori devono:

- rendere nota la propria identità al rispondente attraverso l'esibizione di adeguata documentazione;

il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tengono conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 1;

- c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento e da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettera d) e 21, comma 4, lettera a), della legge n. 675/96 che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 1;
- e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 675/96;
- f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
- g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 15 della legge n. 675/96, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche non incaricate del trattamento e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 28, comma 4, lettera g), della legge n. 675/96;
- h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati del trattamento che non sono tenuti, in base alla legge, al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza".

- fornire tutte le informazioni richieste dal rispondente, anche in ordine alla finalità della rilevazione ed all'obbligo di risposta in base alla legge;
- fornire le specifiche necessarie alla compilazione dei modelli somministrati;
- controllare la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute;
- prestare particolare attenzione e diligenza nella raccolta dei dati personali;
- non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate;
- utilizzare esclusivamente i modelli forniti dall'Istat;
- provvedere tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso dell'intervista.

CAPITOLO II

L'impianto tecnico della rilevazione censuaria

1. Il campo di osservazione e l'unità di rilevazione

Il campo di osservazione del censimento dell'agricoltura comprende tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte. Rientrano nel suddetto campo di osservazione, purché aventi i requisiti di azienda agricola, anche:

- le aziende agricole degli istituti di ricerca, degli ospedali, delle cliniche, delle comunità religiose, delle scuole, degli istituti penitenziari e delle imprese industriali;
- gli allevamenti di tori e verri per la riproduzione, gli allevamenti di cavalli, i centri di incubazione;
- le aziende agricole costituite da prati permanenti e/o pascoli condotti dall'amministrazione comunale (terreni messi a disposizione, generalmente dietro corresponsione di un canone, per l'utilizzazione da parte di animali appartenenti ad altre aziende).

Per la individuazione dell'esistenza di una azienda agricola occorre tenere presente che nel territorio comunale possono riscontrarsi terreni che, se già non considerati facenti parte della superficie totale di una azienda agricola, sono da escludersi dal campo di osservazione dell'aggiornamento. Tali terreni possono essere:

- terreni destinati ad aree fabbricabili o non utilizzati dal punto di vista agricolo;
- parchi e giardini ornamentali a chiunque appartenenti;
- terreni completamente abbandonati per emigrazione dei proprietari o per altre cause;
- piccoli orti a carattere familiare¹⁷ generalmente annessi alle abitazioni e la cui produzione è destinata normalmente al consumo familiare (salvo il caso in cui la persona che ne dispone sia anche conduttore di azienda agricola; in tal caso l'orto deve essere considerato come parte integrante della azienda stessa);
- piccoli allevamenti a carattere familiare, costituiti da uno o due capi di bestiame suino, ovino, caprino o da pochi animali di bassa corte (polli, tacchini, oche, conigli, ecc.) utilizzati normalmente per il consumo familiare (salvo il caso in cui la persona che ne dispone sia anche conduttore di azienda agricola; in tal caso questi allevamenti devono essere considerati come parte integrante della azienda stessa).

Sono esclusi dal campo di osservazione suindicato, in quanto non costituenti azienda agricola, anche le scuderie, i terreni per l'esercizio dei cavalli da corsa, gli allevamenti di cani, i centri di commercio del bestiame ed i macelli che non praticino l'allevamento del bestiame. Gli allevamenti ittici rientrano nel campo di osservazione solo se praticati nell'ambito di una azienda agricola.

L'unità di rilevazione da considerare ai fini della rilevazione è l'azienda agricola, forestale e zootecnica, intendendo con tale termine **l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con**

¹⁷ Gli orti familiari sono le superfici di piccolissima entità destinate essenzialmente alla coltivazione di ortaggi, legumi freschi, patate, ecc., sulle quali possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o alcune piante legnose agrarie, la cui produzione è destinata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno familiare (autoconsumo).

salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata. Caratteri distintivi fondamentali di un'azienda agricola sono pertanto:

- l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola e/o forestale e/o zootecnica: tali terreni possono essere costituiti da una o più particelle (contigue o non), situate nello stesso Comune oppure in Comuni diversi, spesso confinanti o vicini tra loro;
- l'unità tecnico-economica di produzione facente capo ad un conduttore, cioè ad una persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio.

Oltre ai sopraindicati caratteri ne possono essere riscontrati altri, quali l'esistenza eventuale di mezzi meccanici, impianti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti (cantine, frantoi, ecc.), fabbricati rurali ed abitazioni. Tra le aziende agricole sono da comprendere anche le aziende prive di terreno agrario (esclusivamente zootecniche), intendendosi per tali:

- le aziende zootecniche nelle quali si alleva bestiame senza utilizzazione di terreno agrario (allevamenti intensivi di bovini, allevamenti di suini annessi a caseifici industriali, allevamenti avicunicoli intensivi, ecc.);
- le aziende zootecniche nelle quali il bestiame viene allevato utilizzando terreni pascolativi appartenenti a Comuni, ad altri enti pubblici od a privati, senza che i terreni possano configurarsi come elementi costitutivi di dette aziende.

2. Criteri per l'individuazione delle aziende agricole

Le aziende agricole si individuano nel Comune, ed in particolare nel foglio di mappa catastale, in cui ricade il centro aziendale o, in mancanza di esso, la maggior parte delle particelle costituenti la superficie totale aziendale⁸. Ne consegue che le aziende agricole, i cui terreni sono situati in due o più fogli di mappa catastali dello stesso Comune oppure in due o più Comuni, saranno rilevate dal Comune ove è situato il centro aziendale e, quindi, riportate nel relativo foglio di mappa catastale. Pertanto, elementi fondamentali per l'individuazione ed attribuzione di una azienda ad un determinato foglio di mappa catastale sono l'ubicazione del centro aziendale o, in mancanza di esso, la dislocazione della maggior parte delle particelle costituenti la superficie totale aziendale. Al riguardo, è da evidenziare che il luogo dove è ubicata l'abitazione del conduttore, se non coincidente con quello del centro aziendale, non costituisce elemento per l'individuazione di una azienda agricola, né per l'attribuzione dell'azienda stessa ad un determinato foglio di mappa.

Per "centro aziendale", che corrisponde al luogo presso il quale sono realizzate le attività di gestione dell'azienda agricola, s'intende il complesso dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Il centro aziendale, in moltissimi casi, comprende le abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nei lavori agricoli aziendali, i ricoveri per animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.

I greggi transumanti, nel caso in cui il conduttore del gregge stesso disponga anche di terreno agrario, sono da individuare, unitamente agli altri elementi che costituiscono l'azienda, nel Comune (e quindi nel relativo foglio di mappa catastale) ove ricade il centro aziendale o la maggior parte delle particelle costituenti la superficie totale aziendale. Se, invece, i greggi transumanti costituiscono aziende prive di terreno agrario (esclusivamente zootecniche), tali greggi sono da individuare nel Comune (e quindi nel relativo foglio di mappa catastale) ove sono situati i ricoveri

⁸ Particella catastale: poligono chiuso di una porzione di territorio situata in uno stesso Comune appartenente ad un'unica proprietà (la quale può appartenere a più soggetti), avente la stessa qualità o classe e la stessa destinazione. Una particella è individuata da un numero, da un foglio catastale all'interno del quale è inserita, dal Comune e Provincia in cui il foglio ricade.

Foglio di mappa catastale: insieme di particelle continue, rurali o urbane, che appartengono a precise porzioni di territorio, predeterminate dal Catasto dei terreni.

di proprietà dell'azienda; oppure, se l'azienda non possiede ricoveri propri, vanno individuati nel Comune dove sono ricoverati per la maggior parte dell'anno; oppure, se quest'ultimo criterio risultasse di difficile adozione, ove si trovano al momento della verifica effettuata per il censimento.

Per le aziende agricole da individuare ai fini del censimento si dovrà far riferimento ai conduttori e non ai proprietari o intestatari dei terreni che costituiscono le aziende stesse, in quanto:

- l'intestatario dei terreni non è necessariamente conduttore di azienda agricola. Per "conduttore di azienda", infatti, s'intende la persona fisica, società o Ente, che, in quanto responsabile giuridico ed economico, sopporta il rischio della gestione aziendale, indipendentemente dal titolo di possesso dei terreni;
- i terreni intestati a soggetti diversi non si riferiscono necessariamente a singole aziende agricole, in quanto l'azienda può essere costituita da terreni, anche non contigui, che, sia pur intestati a soggetti diversi, sono condotti unitariamente.

L'esigenza di individuare sul territorio il centro aziendale e determinati caratteri per i quali risulta significativo il riferimento territoriale si è concretizzata con il censimento del 1982, nel cui questionario fu inserito un apposito quesito mirato a cogliere l'ubicazione delle singole parti di terreni aziendali ricadenti in Comuni diversi da quello di censimento, senza offrire, però, l'ulteriore specificazione delle caratteristiche delle attività in essi svolte. Ciò indubbiamente ha consentito di cogliere soltanto la parte della superficie comunale appartenente ad aziende rilevate nel Comune di censimento, distinguendola dal resto delle superfici complessivamente ricadente in altri Comuni.

Successivamente, la necessità di assicurare ad alcuni caratteri aziendali una maggiore precisione spinse l'Istat ad introdurre, con il censimento 1990, un criterio di rilevazione idoneo a territorializzare, con un apposito modello aggiuntivo a quello principale, i caratteri maggiormente connessi con il territorio, quali l'utilizzazione dei terreni con riferimento ai principali ordinamenti colturali, la consistenza degli allevamenti ed i ricoveri per gli animali secondo le principali specie.

Pur rappresentando un ulteriore progresso nella conoscenza dell'esatta ubicazione di alcuni principali caratteri aziendali sul territorio, la richiesta di tali informazioni a livello di Comune ha risolto solo parzialmente il problema della precisa "georeferenziazione" dei terreni di un'azienda al fine di ricomporre esattamente l'unità tecnico-economica. Infatti, le informazioni raccolte rendevano difficile ricondurre i diversi aspetti aziendali non soltanto alle parti territoriali sub-comunali (sezioni di censimento o aree di rilevazione di ubicazione dei terreni), ma soprattutto a sezioni di censimento sovrapponibili o integrabili con quelle utilizzate per gli altri censimenti (demografico ed industriale), elemento questo essenziale per poter disporre di informazioni su unità economiche diverse nell'ambito di un unico sistema statistico integrato.

Di conseguenza, per il prossimo censimento agricolo si è ritenuto indispensabile individuare con precisione il luogo dove risulta situato il centro aziendale, oppure, se quest'ultimo non esistesse, dove ricade la maggior parte dei terreni aziendali. Tale informazione costituisce la base indispensabile per procedere alla costruzione delle future basi informative territoriali, che vedranno una piena integrazione dei risultati di tutti i censimenti che saranno condotti nel biennio 2000 -2001. E' indispensabile, pertanto, che, con il censimento dell'agricoltura del 2000, le aziende agricole siano collocate nelle stesse sezioni di censimento che saranno adottate per i censimenti del 2001. Poiché le nuove sezioni di censimento non sono ancora disponibili, l'Istat ha richiesto ai Comuni, già in occasione dell'aggiornamento degli elenchi comunali delle aziende agricole, di individuare nei fogli di mappa catastale le singole aziende agricole. In sostanza, il foglio di mappa catastale rappresenta una sezione di censimento "provvisoria" e diventerà, di fatto, lo strumento per il passaggio, a posteriori, all'unico sistema di sezioni valido per tutti i censimenti¹⁹.

¹⁹ Per le aree extraurbane, infatti, si cercherà di far coincidere i confini delle sezioni con quelli dei fogli di mappa catastali.

3. Il questionario del censimento

La progettazione di un questionario di rilevazione per il censimento agricolo rappresenta necessariamente la sintesi tra le sempre più ampie e pressanti esigenze informative degli utilizzatori pubblici e privati, e la necessità di ridurre al massimo l'onere posto sul rispondente e sulla struttura di rilevazione. Per la definizione del questionario del prossimo censimento la Commissione di studio ha attentamente valutato:

- le richieste derivanti dall'obbligo di soddisfacimento delle disposizioni normative di carattere europeo e nazionale;
- le raccomandazioni della FAO per assicurare la comparabilità internazionale delle definizioni adottate e dei risultati censuari;
- l'esigenza di assicurare una certa continuità con i passati censimenti, per consentire analisi storiche dell'evoluzione del settore in Italia;
- l'opportunità di rappresentare i nuovi fenomeni che emergono nel sistema agricolo, i quali presentano importanti interazioni con aspetti demo-sociali, ambientali ed economici: essi costituiscono anche la base conoscitiva degli interventi degli organismi sovranazionali, nazionali e locali.

L'attività di studio ha condotto alla definizione di una proposta di questionario, che è stato sottoposto ad un'apposita indagine pilota. Tale proposta, oltre a consentire una soddisfacente comparabilità dei risultati censuari nel tempo, estende i domini informativi a nuovi fenomeni. D'altra parte, va sottolineato come la costruzione dell'Archivio statistico delle aziende e delle imprese agricole (ASAIA) ed il suo aggiornamento annuale consentirà un uso più esteso di indagini campionarie su specifici temi: di conseguenza, in diversi casi il questionario censuario tende ad identificare (anche con domande unicamente di carattere qualitativo) la presenza e la rilevanza per l'azienda di taluni fenomeni, il cui approfondimento potrà essere rinviato ad apposite rilevazioni campionarie²⁰.

Il questionario verrà somministrato a tutte le aziende agricole. Tuttavia, attraverso l'uso di alcune "domande filtro", alcune sezioni verranno sottoposte soltanto alle unità in possesso di determinati requisiti.

Le singole sezioni del questionario riguardano notizie:

- di carattere generale sull'azienda (sistema di conduzione, forma giuridica, svolgimento di attività di vendita dei prodotti, ecc.);
- sull'utilizzazione dei terreni (nell'annata agraria 1 novembre 1999 – 31 ottobre 2000) per le coltivazioni principali e la secondaria successiva (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, ecc.), in particolare sulla vite, in ottemperanza all'apposito regolamento comunitario;
- sugli impianti di irrigazione, sui fabbricati rurali, sugli altri impianti e sulle abitazioni situate nell'azienda;
- sugli allevamenti (consistenza, tipologia, ricoveri per animali, produzione di latte, ecc.);
- sull'utilizzazione di mezzi meccanici e sulle sue modalità di utilizzo (come il contoterzismo);
- sulle caratteristiche della forza lavoro impiegata in azienda;
- sull'adozione di pratiche di agricoltura biologica, sulle produzioni di qualità, sugli effetti ambientali dell'attività aziendale, ecc.;
- sulle modalità di acquisto dei mezzi tecnici, sullo svolgimento di attività connesse all'agricoltura, sulla commercializzazione dei prodotti, sull'utilizzo di attrezzature informatiche.

Infine, l'ultima sezione del questionario è finalizzata all'individuazione, per ciascun foglio di mappa catastale su cui si estende l'azienda, di alcuni dati riassuntivi sulle superfici utilizzate per

²⁰ In tale ottica va interpretata anche la decisione dell'Istat di condurre annualmente (e non ogni due anni, come richiesto dalla normativa comunitaria) l'indagine sulla struttura delle aziende agricole che, per il 2000, viene naturalmente sospesa. Infatti, tale indagine è basata su un questionario stabile nel tempo ed una parte variabile, che di volta in volta può affrontare diverse tematiche (ambiente, lavoro, produzioni di qualità, ecc.)

diverse coltivazioni e sulla consistenza degli allevamenti di alcune tipologie di bestiame. Ciò consentirà di derivare una mappa estremamente dettagliata dell'utilizzo del territorio, fornendo preziose indicazioni sulla destinazione dei singoli terreni e, quindi, sull'effettiva dislocazione delle diverse attività agricole.

4. Le fasi della rilevazione censuaria

La rilevazione censuaria costituisce un'operazione di straordinaria complessità, articolata in fasi successive e concatenate tra di loro. Il successo dell'intera operazione dipende in modo cruciale dal rispetto della tempistica delle diverse fasi e, soprattutto, dall'impegno dell'intera rete di rilevazione. Peraltro, allo scopo di assicurare un continuo monitoraggio delle operazioni ed un immediato intervento per risolvere i problemi che dovessero insorgere, è stata predisposta una struttura organizzativa su più livelli, in gran parte connessa per via telematica. Nel seguito vengono descritte le diverse fasi in cui il censimento è articolato: in alcuni casi si offrirà soltanto una descrizione sintetica delle operazioni, in altre ci si soffermerà maggiormente sugli aspetti tecnici, così da offrire una guida all'azione dei diversi organi censuari.

4.1 Le attività preliminari alla fase di raccolta dei dati

4.1.1 La definizione degli aspetti giuridici e regolamentari

Come ricordato in precedenza, il regolamento di esecuzione del censimento, da emanare in base alla legge n. 144/99, è ancora in fase di approvazione da parte degli organi competenti. In particolare, il regolamento è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2000 ed è stato trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. In allegato si riporta la versione del regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri. Ad esso si ispirano le linee pianificatorie contenute nel presente documento, nonché l'impianto organizzativo.

Nel corso dei prossimi mesi l'Istat emanerà apposite circolari per definire gli aspetti tecnici ed organizzativi del censimento. Nella tavola 1 si riportano i riferimenti delle circolari finora emanate; nella tavola 2, le date presunte per l'emanazione delle successive circolari, con i rispettivi oggetti.

4.1.2 La definizione degli aspetti tecnico-statistici

Nel corso del biennio 1998-1999 e nei primi mesi del 2000 è stata condotta una approfondita analisi di carattere tecnico-statistico per definire i diversi aspetti del censimento, svolta con il fondamentale contributo dell'apposita Commissione di studio istituita dall'Istat. In particolare:

- è stato definito il questionario di rilevazione e gli aspetti definatori e concettuali per l'individuazione dell'unità di rilevazione, dell'universo di riferimento, ecc;
- è stata definita la metodologia per la predisposizione delle liste delle aziende agricole da inviare ai Comuni nel corso della fase preliminare, così da giungere all'aggiornamento dell'archivio delle unità da sottoporre a censimento;
- sono stati definiti i piani di registrazione dei dati censuari, nonché i riferimenti metodologici per svolgere le operazioni di controllo e correzione dei dati stessi;
- sono state avviate le riflessioni per individuare le caratteristiche delle indagini di controllo e di qualità da svolgere dopo la rilevazione censuaria;
- è stata progettata l'architettura informatica attraverso la quale avverrà l'elaborazione dei dati;
- è stata avviata la riflessione per la definizione del piano editoriale.

Tavola 1 – Riepilogo delle circolari emanate dall'Istat

Data e riferimento	Destinatari	Oggetto
15/10/1999 - n° 38	Sindaci, UCC, UCP, UCR, Servizi di Statistica Val d'Aosta e provincia autonoma di Trento, ASTAT	Costituzione degli uffici di censimento e aggiornamento dello schedario delle aziende agricole
21/10/1999	Presidenti Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	Linee guida predisposizione piani regionali e provinciali del censimento dell'agricoltura 2000
24/11/1999 - n° 45	Sindaci, UCC, UCP, Unioncamere, Servizi di Statistica Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento, ASTAT	Piano per l'aggiornamento dello schedario delle aziende agricole
7/12/1999	Ufficio statistica Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	Trasmissione del documento per la compilazione dei piani regionali e provinciali
2/2/2000 - n° 4	Sindaci, UCC, UCP, UCR, Serv. St. Val d'Aosta e provincia autonoma di Trento, ASTAT	Aggiornamento dello schedario aziende agricole. Trasmissione del CD multimediale
22/3/2000 - n° 14	UCC, UCP, UCR, Serv. St. Val d'Aosta e provincia autonoma di Trento, ASTAT	Aggiornamento dello schedario aziende agricole. Chiusura delle attività e rendicontazione
3/5/2000 - n° 19	UCR, Serv. St. Val d'Aosta e provincia autonoma di Trento, ASTAT	Primi adempimenti relativi all'organizzazione e formazione della rete regionale ed al sistema di monitoraggio
5/5/2000 - n° 20	UCR, Serv. St. Val d'Aosta e provincia autonoma di Trento, ASTAT	3° indagine pilota per il controllo della qualità degli elenchi aziendali e per il test del questionario di azienda agricola
8/5/2000 - n° 21	UCR, Serv. St. Val d'Aosta e provincia autonoma di Trento, ASTAT	Conferimento dell'incarico di coordinatore intercomunale e di responsabile provinciale. Attività e compiti
31/05/2000	UCR, Serv. St. Val d'Aosta e provincia autonoma di Trento, ASTAT	Attività facoltative delle Regioni (sensibilizzazione, formazione e registrazione): quadro generale dei contributi erogabili

Tavola 2 – Piano delle future circolari e di quelle specifiche per l'attuazione del Protocollo d'Intesa

Scadenze previste	Destinatari	Oggetto
15/6/2000	UCR	Definizione delle attività formative delle Regioni e comunicazione calendario riunioni per la formazione dei CIC. Invio report
30/6/2000	UCR	Definizione delle attività di sensibilizzazione. Invio report
30/6/2000	UCC, UCP	Rilevatori e coordinatori. Quantificazione e modalità di erogazione del contributo forfettario.
31/07/2000	UCR	Registrazione dati; invio report
15/9/2000	UCC, UCP, UCR	Monitoraggio delle attività. Calendario istruzioni. Invio dei questionari di censimento.
30/10/2000	UCC, UCP, UCR	Disposizioni per chiusura operazioni e invio materiale. Erogazione del saldo
Febbraio 2001	Comuni	Circolare presentazione indagine di qualità sull'aggiornamento delle liste
15/4/2001	UCC, UCP, UCR	Diffusione e fornitura dei dati censuari

Nell'ottobre del 1999 è stata condotta l'indagine pilota per la localizzazione e l'individuazione delle aziende agricole, mentre nel maggio del 1999 si è svolta l'indagine pilota sull'aggiornamento delle liste aziendali. All'inizio del 2000 è stata avviata la fase di aggiornamento dell'archivio delle aziende agricole, operazione che si concluderà nel corso del mese di giugno. Nel maggio del 2000, infine, è stata avviata l'ultima indagine pilota, volta a verificare la qualità complessiva delle operazioni di aggiornamento delle liste delle aziende agricole ed il questionario di rilevazione. In particolare, obiettivo dell'indagine è quello di valutare eventuali problemi di copertura collegati al processo di costruzione delle liste inviate ai Comuni e la possibile presenza di errori commessi da questi ultimi nel processo di aggiornamento. In questa fase si utilizzano anche le versioni aggiornate degli archivi amministrativi già impiegati per la definizione delle liste inviate ai Comuni, così da valutare la loro attendibilità ai fini della costruzione corrente dell'Archivio statistico delle aziende e delle imprese agricole (ASAIA).

Sulla base del materiale fornito dai Comuni e dei risultati delle verifiche di qualità l'Istat predisporrà gli elenchi definitivi delle aziende agricole, suddivisi per Comune e, all'interno di quest'ultimo, per foglio di mappa catastale, il quale rappresenterà provvisoriamente la sezione di censimento rilevante per l'organizzazione dell'attività dei rilevatori. Inoltre, in base ai risultati dell'indagine pilota, l'Istat definirà la versione finale del questionario di rilevazione da adottare nella fase censuaria vera e propria.

4.1.3 La costituzione della rete censuaria

L'organizzazione della rete censuaria è stata definita dall'Istat tenendo conto del contributo offerto nell'apposita Commissione di studio da parte dei rappresentanti delle associazioni dei Comuni (Associazione nazionale dei comuni italiani – ANCI – ed Unione statistica dei comuni italiani – USCI), del sistema delle Camere di commercio e delle Regioni. Inoltre, esso è pienamente coerente con le linee concordate tra l'Istat e le Regioni (sancite nel più volte citato Protocollo d'intesa), le quali hanno trovato concreta attuazione nell'ambito dei singoli piani regionali di censimento.

In questa sede si richiamano gli aspetti salienti delle diverse fasi connesse alla costituzione della rete censuaria:

- tutti i Comuni, le Camere di commercio, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenuti ad istituire al più presto l'Ufficio di censimento, e comunque **entro il mese di giugno del 2000**, ben prima cioè dell'avvio delle operazioni censuarie, secondo le modalità descritte nelle circolari n. 38 del 15 ottobre 1999, prot. 10465 e prot. 10665 del 21 ottobre 1999; gli uffici dovranno essere dotati di idonee risorse umane e strumentali per assicurare lo svolgimento puntuale e completo di tutte le fasi della rilevazione;
- **entro la fine del mese di maggio 2000**, gli Uffici di censimento regionali (UCR) sono stati invitati a comunicare all'Istat i nominativi, e le principali notizie ad essi riferite, dei responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali;
- analoga comunicazione deve essere effettuata **entro maggio 2000** da parte degli UCR per quanto riguarda i coordinatori intercomunali selezionati tra il personale già operante presso pubbliche amministrazioni; la nomina di tutti i coordinatori intercomunali (compresi, cioè, quelli esterni selezionati ad hoc), deve comunque avvenire **entro il 1 settembre del 2000** e tempestiva comunicazione dovrà essere data all'Istat, nelle forme che saranno stabilite dall'apposita circolare;
- i Comuni con più di 600 unità da censire (circa 1.600) dovranno provvedere alla nomina di ulteriori coordinatori comunali, in aggiunta al responsabile dell'UCC. In questo caso, la nomina dei coordinatori comunali dovrà avvenire **entro il 1 ottobre 2000**;

- i Comuni dovranno procedere alla selezione dei rilevatori a cui affidare la somministrazione dei questionari in modo tale da consentire lo svolgimento delle attività di istruzione, secondo il calendario di massima appresso descritto.

La raccolta dei dati avverrà nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2000 e verrà effettuata nei vari Comuni con scadenze differenziate in base al numero di aziende da censire. Si segnala che, rispetto al censimento del 1990, l'operazione di rilevazione sarà concentrata in un tempo più ristretto, ricorrendo a circa 20.000 rilevatori (in luogo dei 14.000 utilizzati nella precedente occasione). Tenuto conto della programmazione delle attività propedeutiche (istruzioni, organizzazione del materiale e degli itinerari, ecc.) e delle attività successive alla rilevazione dei dati (verifica della qualità, spedizione del materiale, ecc.), **i rilevatori dovranno essere disponibili presso gli UCC, al più tardi, entro il 7 ottobre 2000.**

4.1.4 L'istruzione e la formazione della rete censuaria

I censimenti generali coinvolgono un ingente numero di risorse umane e tecnologiche. Inoltre, le attività di rilevazione si svolgono in periodi estremamente ristretti, limitando la possibilità di interventi in corso d'opera volti a correggere eventuali errori d'impostazione. La diffusione territoriale e la complessità della rete di rilevazione del censimento dell'agricoltura fa sì che l'attività di istruzione e formazione ai vari soggetti impegnati nell'operazione censuaria risulti determinante per il buon andamento del censimento stesso.

Compatibilmente con i vincoli finanziari ed organizzativi esistenti, l'investimento nelle attività di istruzione e formazione per il censimento agricolo appare rilevante. Tali attività saranno realizzate nei confronti dell'intera rete di rilevazione, con una serie di interventi "a cascata", ricorrendo a strumenti differenziati. Infatti, i corsi di istruzione e formazione si svilupperanno secondo un percorso per fasi successive che coinvolgerà via via destinatari diversi: in particolare, verranno impegnati nel processo formativo gli Uffici regionali dell'Istat, gli Uffici di censimento regionali (UCR), gli Uffici di censimento provinciali (UCP), i coordinatori intercomunali e i loro responsabili provinciali e gli Uffici di censimento comunali (UCC).

La formazione "a cascata" dovrà assicurare un adeguato grado di professionalità in tutte le componenti della rete e consentire di raggiungere in modo qualitativamente soddisfacente anche gli attori primari dell'operazione di raccolta delle informazioni, cioè i rilevatori. I rilevatori sono l'ultimo elemento di una catena oggetto degli interventi formativi: il passaggio da un anello all'altro di tale catena è assai delicato, cosicché il messaggio originario rischia di affievolirsi ad ogni passaggio successivo. Per questo risulta essenziale un piano formativo che faccia presa principalmente, anche dal punto di vista temporale, sul nucleo iniziale della catena in modo che esso sia in grado di trasmettere quanto appreso a tutti gli anelli successivi fino ad arrivare efficacemente ai rilevatori.

Dato l'elevato numero delle persone da formare e la loro distribuzione su tutto il territorio nazionale, nonché la diversità dei fabbisogni formativi, sono stati previsti momenti e tipologie di formazione differenti. Accanto allo strumento tradizionale della formazione in aula si è deciso di ricorrere anche allo strumento della formazione a distanza (Fad), tramite l'utilizzo di appositi strumenti (CD-Rom formativo, pagina nel sito internet del Censimento, ecc.).

La formazione in aula non presenta particolari criticità a prescindere da quella della logistica e dell'elevato numero di fruitori. Alcuni ostacoli di carattere organizzativo presenta, viceversa, la formazione a distanza, quale la possibilità che esso non venga fruito per carenza di strumenti tecnologici adeguati. D'altra parte, la scelta di adottare una strategia mista (aula-Fad) dovrebbe consentire di verificare la qualità della formazione ricevuta dai diversi interlocutori, così da mettere in atto eventuali azioni correttive nel corso delle ispezioni previste in particolare presso gli UCC.

Gli interventi volti ad istruire il personale appartenente alla rete censuaria saranno realizzati in tempo utile rispetto alle scadenze relative alla raccolta dei dati. In particolare, le attività di istruzione saranno svolte:

- nel **mese di giugno** per ciò che concerne i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali, i responsabili degli Uffici provinciali di censimento e due persone, compreso il responsabile, per ciascun Ufficio regionale di censimento;
- nel periodo **11-29 settembre** per ciò che concerne i coordinatori intercomunali;
- nel periodo **9-21 ottobre** per ciò che concerne i responsabili degli UCC, i coordinatori comunali e i rilevatori.

Ulteriori interventi di carattere formativo, aggiuntivi rispetto a quelli dedicati alle istruzioni di rilevazione, saranno svolti nei confronti dei coordinatori intercomunali e dei coordinatori comunali, a cura sia dell'Istat, sia degli Uffici regionali di censimento. Da parte dell'Istat verrà predisposto materiale idoneo per svolgere formazione a distanza nei mesi di agosto-settembre nei confronti dei coordinatori intercomunali, nonché del personale degli UCR e degli UCP. Tale personale potrà essere convocato per una riunione di verifica della formazione a distanza nel corso del mese di settembre.

Il materiale per la formazione a distanza verrà messo a disposizione anche dei coordinatori comunali e dei rilevatori, per accrescerne la loro formazione, nel corso del mese di ottobre. Interventi di verifica della formazione dei rilevatori e di *training on the job* verranno svolti dai coordinatori intercomunali nel corso delle ispezioni volte a fornire assistenza tecnica agli UCC durante lo svolgimento della rilevazione.

Indicazioni più dettagliate sugli interventi previsti da parte delle Regioni, le cui modalità saranno concordate con l'Istat, sono riportati nei singoli piani regionali. Tali interventi, in generale, sono relativi alle seguenti aree tematiche:

- area relazionale (metodi e tecniche di intervista, attività programmatica e di organizzazione del lavoro, ecc.);
- area giuridica (regolamenti comunitari, ordinamento statistico, riservatezza, ecc.);
- area tecnica (metodologie statistiche, competenze in tema di indagini statistiche in agricoltura, ecc.)

Le istruzioni al personale degli UCR, ai responsabili degli UCP e ai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali saranno effettuate da personale selezionato dall'Istat e da funzionari dell'Istituto. Secondo quanto concordato in sede regionale, interventi specifici diretti alla illustrazione delle specifiche realtà territoriali potranno essere svolti da esperti selezionati dalle Regioni nel corso delle citate riunioni di istruzione.

Le istruzioni ai coordinatori intercomunali verranno svolte da personale appartenente all'Istat e agli UCR, nonché dai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali. A loro volta, i coordinatori intercomunali, coadiuvati da personale dell'Istat, svolgeranno le istruzioni ai coordinatori comunali e ai rilevatori.

Da un punto di vista logistico, le istruzioni al personale degli UCR, degli UCP e ai responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali verranno normalmente svolte presso capoluoghi di regione, mentre quelle dirette ai coordinatori intercomunali si svolgeranno in diversi capoluoghi di provincia, secondo piani redatti in sede locale, d'intesa tra gli UCR e gli Uffici regionali dell'Istat competenti per territorio. Le istruzioni ai coordinatori comunali e ai rilevatori avverranno, invece, presso singoli Comuni, secondo piani redatti in sede provinciale, d'intesa tra gli UCP, gli Uffici regionali dell'Istat e i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali competenti per territorio.

4.1.5 La campagna di comunicazione integrata

L'esito della rilevazione censuaria dipende in misura significativa dal grado di collaborazione dei rispondenti e dall'impegno dei diversi organi censuari. Di conseguenza, è necessario predisporre azioni volte a sensibilizzare, da un lato, i rispondenti a collaborare con i rilevatori e, dall'altro, gli organi censuari ad impegnarsi a fondo nello svolgimento delle diverse operazioni. In particolare, dovranno essere sensibilizzate le istituzioni locali pubbliche e private operanti nel settore agricolo (ad esempio, gli enti locali, gli istituti di ricerca in materia agricola, le associazioni professionali e sindacali di categoria, gli ordini professionali, gli istituti scolastici e professionali, ecc.).

La buona riuscita del censimento, in termini di grado di copertura e qualità delle risposte, rappresenta lo scopo di tutte le attività di supporto alla comunicazione. Nella realizzazione di tali attività è opportuno insistere su:

- importanza e utilità dell'operazione censuaria. Il censimento rappresenta un momento conoscitivo indispensabile anche per le decisioni che dovranno essere prese dalle istituzioni locali, nazionali e sovranazionali in tema di interventi nel settore agricolo. Per gli operatori del settore rappresenta il momento informativo di base per qualsiasi conoscenza relativa al mercato in cui essi operano;
- modalità di svolgimento delle operazioni. Un ruolo centrale è svolto dal rilevatore che fa da tramite fra il rispondente e gli uffici di censimento. E' indispensabile creare le condizioni affinché i rilevatori ricevano la massima collaborazione;
- importanza del contributo che i singoli possono offrire alla conoscenza del paese. Piuttosto che ricordare l'obbligo di risposta previsto dalle rilevazioni censuarie, si potrà sottolineare il valore della collaborazione. La conoscenza dell'Italia agricola dipende dai singoli conduttori d'impresa;
- rispetto della tutela della riservatezza e del segreto statistico in tutte le fasi delle operazioni censuarie (raccolta, elaborazione e diffusione dei dati). In oltre 70 anni di attività, la statistica ufficiale non è mai venuta meno al vincolo di riservatezza nei confronti di famiglie, imprese e istituzioni.

Infine, le diverse azioni dovrebbero contribuire a consolidare l'immagine della statistica ufficiale, anche a livello territoriale, migliorandone la percezione da parte dell'opinione pubblica.

L'Istat ha già definito un piano di comunicazione integrata, il quale sarà arricchito da quanto previsto dai piani regionali. Nel periodo **giugno-dicembre 2000** l'Istat condurrà un'ampia campagna nazionale di comunicazione volta alla sensibilizzazione delle aziende agricole sul tema del censimento. In particolare:

- verranno utilizzati numerosi canali di comunicazione (giornali, TV, radio, ecc.) per informare il paese sullo svolgimento del censimento e creare un clima favorevole al contatto con il rilevatore, rassicurando il rispondente sulle finalità della rilevazione e sulla sua utilità, sulla tutela della riservatezza, ecc.;
- sono state programmate le seguenti realizzazioni: logo del censimento, annunci pubblicitari sugli organi di stampa, spot televisivi, realizzazione di un apposito sito web, manifesti e depliant.

Saranno organizzati incontri con le istituzioni pubbliche e private operanti nelle singole regioni, iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e centri di formazione professionale, con particolare riguardo a quelle ad indirizzo agrario, incontri con le aziende agricole presenti a livello locale, iniziative pubblicitarie sulla stampa locale, da realizzarsi anche attraverso rapporti di collaborazione con gli *house organ* delle diverse istituzioni del settore, ecc. Importante sarà il coinvolgimento delle associazioni agricole, con le quali sono stati già avviati contatti sia dall'Istat, sia dalle singole Regioni nell'ambito delle Commissioni tecniche regionali.

Iniziative locali potranno essere organizzate dagli organi censuari a livello regionale, provinciale o comunale. Dalla lettura sinottica dei piani proposti dalle Regioni emergono le seguenti proposte:

- azioni sulla stampa quotidiana e periodica locale;
- acquisto di spazi pubblicitari sulle emittenti televisive locali;
- attuazione di piani di informazione concordati con periodici locali delle associazioni di categoria, attraverso redazionali e/o altro;
- impiego degli Uffici per le relazioni con il pubblico per la diffusione di materiale informativo sulle operazioni censuarie;
- affissione di locandine presso gli uffici pubblici;
- realizzazione di pagine web informative, con link al sito dell'Istat.

Previ accordi in tal senso, l'Istat fornirà agli organi interessati a condurre azioni di sensibilizzazione il seguente materiale:

- lay-out del logo del censimento;
- spot pubblicitario di 30" (in formato VHS o Betacam);
- lay-out di locandine e depliant;
- lay-out di advertising;
- copie di locandine e depliant;
- bozze di comunicati stampa che i singoli uffici potranno personalizzare.

L'Istat sta poi predisponendo il manifesto ufficiale del censimento, il quale verrà inviato agli UCC, che dovranno provvedere alla loro affissione **entro il 9 ottobre 2000**.

Informazioni sullo svolgimento del censimento vengono regolarmente rese disponibili sul sito Internet dell'Istat (www.istat.it), dal quale è possibile anche estrarre materiale utile per svolgere iniziative di sensibilizzazione a livello locale.

4.2 Le attività di raccolta dei dati

All'inizio del mese di ottobre gli UCC riceveranno il materiale necessario allo svolgimento della rilevazione censuaria. In particolare, essi riceveranno:

- l'elenco delle unità da censire;
- le copie dei questionari da somministrare alle aziende agricole;
- le copie dei manuali per i rilevatori e i coordinatori comunali;
- il materiale ausiliario, necessari per lo svolgimento delle attività di rilevazione e monitoraggio, nonché di quelle di spedizione del materiale censuario, al termine delle operazioni.

Nel corso del periodo 1-20 ottobre, gli UCC dovranno svolgere le operazioni preparatorie che saranno descritte nelle apposite circolari, così da predisporre il materiale per ciascun rilevatore, definire gli "itinerari di sezione" per i rilevatori, partecipare alle riunioni di istruzione, ecc. A partire dal 23 ottobre 2000, i rilevatori operanti presso gli UCC dovranno condurre personalmente le interviste con i conduttori delle aziende agricole nei tempi seguenti:

- **dal 23 ottobre al 22 novembre 2000** per i Comuni con meno di 100 aziende da censire;
- **dal 23 ottobre al 31 dicembre 2000** per i Comuni con 100 o più aziende da censire.

Come già ricordato, la concentrazione dei tempi previsti per la raccolta dei dati in quasi 60 giorni lavorativi (inclusi i giorni di sabato) richiede l'impiego di un maggior numero di personale rispetto al precedente censimento. In particolare, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione in corso di approvazione, si può valutare l'impiego del seguente personale:

- circa **20.000 rilevatori**, cui assegnare mediamente 150 aziende agricole ciascuno, situate in media nazionale, su circa 15 fogli di mappa catastali, assunti come sezioni di rilevazione;
- circa **9.700 tra coordinatori comunali e responsabili degli UCC**: il loro numero è funzione del numero dei rilevatori e del numero di aziende da rilevare;
- circa **1.200 tra coordinatori intercomunali e loro responsabili provinciali**.

La revisione dei questionari di rilevazione da parte dei coordinatori comunali dovrà essere effettuata giornalmente presso l'UCC, subordinatamente alla consegna quotidiana dei questionari compilati da parte dei rilevatori. L'attività di revisione si svolgerà nel periodo **dal 23 ottobre 2000**

al **12 gennaio 2001** e sarà svolta anche con l'ausilio dei coordinatori intercomunali, i quali visiteranno periodicamente gli UCC, così da sciogliere eventuali dubbi, offrire assistenza tecnica alla rilevazione, individuare eventuali aspetti da chiarire attraverso il contatto con le strutture preposte al coordinamento, ecc.

Non appena revisionati tutti i questionari di azienda compilati dai rilevatori di competenza, gli UCC provvederanno alla redazione dei prospetti riepilogativi contenenti i dati relativi alle principali variabili rilevate. Man mano che la compilazione dei prospetti riepilogativi sarà terminata, e comunque **entro il 18 gennaio 2001**, l'UCC provvederà a riepilogare tali prospetti a livello comunale, compilando l'apposito modello predisposto dall'Istat, e lo invierà all'UCP competente per territorio, così da poter provvedere alla diffusione dei primi risultati del censimento.

La verifica del buon andamento delle operazioni censuarie sarà svolta attraverso un sistema di monitoraggio basato su rapporti periodici inoltrati dagli UCC agli UCP. Tali rapporti saranno immessi da questi ultimi nella rete telematica appositamente predisposta e saranno resi visibili in tempo reale agli uffici di censimento regionali (UCR) ed all'Istat. Più in dettaglio, il monitoraggio prevede le seguenti attività:

- *gli Uffici di censimento comunali:*
 - comunicheranno al competente UCP l'inizio della raccolta dei dati;
 - con modalità che saranno successivamente indicate e in funzione della numerosità aziendale di competenza, invieranno, via fax o per via telematica, al competente UCP l'apposito modello con la comunicazione del numero dei questionari compilati, evidenziando anche il numero delle aziende viticole e zootecniche;
 - al termine della raccolta dei dati trasmetteranno all'UCP gli appositi modelli, nei quali saranno indicati, tra l'altro, il numero definitivo delle aziende censite, il numero delle aziende per le quali non è stato possibile condurre l'intervista, il numero delle aziende viticole e zootecniche, queste ultime distinte per gli allevamenti bovini, suini, ovini ed altri tipi, alcuni dati riassuntivi;

- *i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali:*
 - ogni 14 giorni inoltreranno all'UCP e all'UCR competenti per territorio un rapporto sull'attività svolta dai coordinatori intercomunali di propria competenza, compilando l'apposito modello predisposto dall'Istat. Tale modello fornirà, per ogni coordinatore intercomunale, il numero delle visite effettuate presso ciascun Comune di competenza, il numero dei questionari revisionati unitamente ai rilevatori e ai coordinatori comunali, il grado di difficoltà riscontrato dai rilevatori nella compilazione delle diverse sezioni dei questionari di rilevazione, nonché i problemi eventualmente riscontrati nell'attività dei Comuni;

- *gli Uffici di censimento provinciali:*
 - provvederanno all'inserimento nella rete Internet delle informazioni ricevute dagli UCC e dai responsabili dei coordinatori intercomunali, impegnandosi tempestivamente a risolvere i problemi che il monitoraggio dovesse evidenziare; qualora, nonostante le azioni intraprese, i problemi dovessero permanere, gli UCP ne daranno immediata comunicazione all'UCR ed all'Ufficio regionale dell'Istat competenti per territorio;

- *gli Uffici di censimento regionali:*
 - riepilogheranno a livello regionale le informazioni ricevute dagli Uffici di censimento provinciali, utilizzando i prospetti appositamente predisposti dall'Istat, trasmettendoli per via telematica all'Istat ed alla competente Commissione tecnica regionale. Essi provvederanno, inoltre, ad intervenire tempestivamente per la risoluzione dei problemi evidenziati dal monitoraggio, collaborando strettamente con gli UCP e gli Uffici regionali dell'Istat.

Il monitoraggio telematico verrà svolto utilizzando la rete Internet come struttura di trasmissione, limitando però l'accesso alle aree di monitoraggio ai soli soggetti autorizzati. Sia gli

UCP che gli UCR dovranno quindi disporre di collegamenti Internet, salva la possibilità di definire a livello regionale accordi finalizzati a consentire l'utilizzo da parte dei Comuni di strumenti telematici per l'invio dei report agli UCP.

4.3 Le operazioni successive alla raccolta dei dati

Al termine delle operazioni, gli UCC provvederanno al confezionamento di tutto il materiale utilizzato per la raccolta dei dati, secondo le istruzioni che verranno trasmesse dall'Istat. I questionari di azienda saranno trasmessi:

- **entro il 15 gennaio 2001** per i Comuni con meno di 100 aziende;
- **entro il 31 gennaio 2001**, per gli altri Comuni,

con modalità che saranno comunicate con apposita circolare. Entro le stesse date il restante materiale dovrà essere trasmesso all'Istat.

La fase di registrazione dei dati contenuti nei questionari rappresenta un momento fondamentale per lo svolgimento di una rilevazione statistica. Di conseguenza, seguendo anche le indicazioni fornite dall'apposita Commissione di studio, per garantire uno stretto controllo di qualità nella fase di registrazione dei dati censuari, per ridurre i relativi costi e per assicurare la massima garanzia di conservazione e sicurezza dei dati, è prevista l'attivazione di non più di cinque centri di registrazione su tutto il territorio nazionale, i quali dovranno svolgere tale operazione nel rigoroso rispetto delle norme tecniche, operative e di sicurezza stabilite dall'Istat.

La registrazione, di tipo controllato, sarà effettuata nel periodo **16 gennaio-30 aprile 2001**. L'Istat fisserà la tempistica, le tipologie di controlli, le modalità di output e le regole da osservare ai fini della tutela della riservatezza nella fase registrazione, lasciando liberi i centri di impostare la gestione delle attività e le procedure di implementazione, ma riservandosi contemporaneamente un'azione costante di monitoraggio e controllo sulla qualità e sul rispetto delle istruzioni impartite. Tale attività, laddove previsto nei piani regionali, potrà essere svolta dagli UCR.

Al termine delle operazioni di registrazione controllata, nel rispetto delle scadenze prefissate, ciascun centro di registrazione trasmetterà all'Istat tutto il materiale registrato. Sul materiale registrato verranno effettuati preliminarmente i necessari controlli di completezza e rispondenza alle modalità di registrazione fissate dall'Istat. L'eventuale trasmissione di dati grezzi da parte dell'Istat alle Regioni è regolata in base ai piani regionali di censimento ed agli accordi definiti in via bilaterale.

I dati registrati saranno sottoposti alle operazioni di correzione ed elaborazione, le quali si svolgeranno nel periodo **febbraio-luglio 2001**.

In analogia a quanto previsto per la fase di aggiornamento dello schedario delle aziende agricole, anche la raccolta dei dati censuari sarà sottoposta ad indagini di qualità. In particolare, al termine della raccolta dei dati saranno condotti due indagini: la prima sarà un'indagine areale volta allo studio e alla quantificazione della copertura della lista di aziende agricole risultante alla fine delle operazioni censuarie; la seconda sarà volta a studiare e quantificare eventuali errori di misura. Tali indagini, che avranno luogo presumibilmente nel periodo **febbraio-aprile 2001**, comporteranno la reintervista di un campione di aziende mediante la somministrazione di un questionario notevolmente semplificato rispetto a quello censuario, allo scopo di verificare la coincidenza delle informazioni raccolte dal censimento con quelle rilevate dalle indagini di qualità.

4.4 La diffusione dei risultati censuari

Il censimento generale dell'agricoltura rappresenta uno strumento di conoscenza indispensabile per analizzare una realtà economica in continua e complessa evoluzione. Di

conseguenza, il piano relativo alla diffusione dei risultati si pone l'obiettivo principale di fornire la massima informazione possibile al fine di soddisfare le varie esigenze dei diversi segmenti di utenza.

Allo scopo di massimizzare la tempestività e la qualità dell'informazione prodotta, la diffusione dei dati censuari riguarderà tre tipi di risultati:

- *risultati preliminari*: si tratterà dei primissimi risultati, ottenuti dall'elaborazione dei riepiloghi predisposti dagli UCC e contenenti i dati relativi al numero delle aziende e alle superfici utilizzate, a livello nazionale e regionale; la loro diffusione avverrà presumibilmente nel corso del mese di marzo 2001;
- *risultati provvisori*: saranno ottenuti dalle elaborazioni dei modelli riepilogativi compilati dai coordinatori e dei responsabili degli Uffici di censimento comunali e riguarderanno il numero delle aziende censite e la relativa superficie totale ed agricola utilizzata, ripartita per le relative principali forme di utilizzazione, le consistenze degli allevamenti bovini, suini, ovini e caprini, le aziende viticole e la relativa superficie investita a vite. Il dettaglio territoriale sarà quello nazionale, regionale e provinciale; la diffusione avverrà presumibilmente a maggio 2001;
- *risultati definitivi*: sono i risultati finali del censimento tratti dai questionari di rilevazione. La relativa diffusione inizierà nel periodo settembre-dicembre 2001, secondo un piano editoriale attualmente all'esame della Commissione di studio operante presso l'Istat.

La diffusione dei dati avverrà innanzitutto attraverso strumenti informatici, analoghi a quelli già impiegati in occasione del Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, e strumenti cartacei. Per ciò che concerne i primi, è prevista la creazione di un apposito *Data Warehouse*, cioè di una banca dati interrogabile via Internet, che consente un notevole numero di elaborazioni personalizzate da parte dell'utente, nonché di alcuni CD-rom, con dati nazionali e dati disaggregati per aree territoriali (province, regioni, ecc.). Per quanto concerne la diffusione a mezzo stampa, verrà realizzata una serie di volumi di tipo "tradizionale", con ampio dettaglio territoriale, ed alcuni volumi di carattere tematico.

La georeferenziazione dei terreni comporterà la costruzione di nuove sezioni di censimento, delimitate da confini topografici certi e individuati sul territorio. Ciò comporterà la possibilità di disporre di dati ad un livello territoriale molto più dettagliato rispetto al passato, scendendo non più soltanto a livello comunale o sub-comunale, ma addirittura a livello di singola sezione di censimento, al cui interno i dati agricoli saranno integrabili con quelli provenienti dagli altri censimenti.

I dati del censimento dell'agricoltura dovranno essere comunque diffusi secondo formati che consentano di contemperare il fabbisogno informativo statistico nazionale ed internazionale con le regole stabilite a tutela della riservatezza dal decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e dalla legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 11 del codice di deontologia e di buona condotta del Sistema statistico nazionale. Se, in via generale, i dati statistici, sono comunicati solo in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati, tuttavia, per soddisfare le esigenze informative censuarie, l'art. 37 lett. e), comma 2, della legge n. 144/99 detta i principi e i criteri ai quali ci si deve attenere in materia di diffusione dei dati statistici in forma disaggregata. In particolare, il legislatore ha previsto, in deroga a quanto sancito dall'art. 9 del d. lgs. n. 322/89, la possibilità di diffondere i dati censuari con un livello di disaggregazione inferiore alle tre unità purché:

- i dati riguardino la struttura socio-demografica, economica ed occupazionale del Paese;
- la disaggregazione risulti necessaria per soddisfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, nazionale e locale;
- la diffusione tenga conto dei limiti previsti dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni in materia di dati sensibili.

Il regolamento di esecuzione del censimento, in corso di emanazione, recepisce detti principi e criteri e specifica la tipologia di dati censuari per la quale, in presenza delle sopra descritte

condizioni, può verificarsi l'eventuale diffusione dei dati in forma non aggregata, con frequenza inferiore alle tre unità. Tali dati riguardano la consistenza delle unità produttive e le principali caratteristiche delle singole aziende, le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilità, la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualità e le pratiche agronomiche, le attività connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti. L'art. 18 del regolamento esclude espressamente la diffusione in forma disaggregata dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

Di conseguenza, l'apposita Commissione di studio istituita dall'Istat per la preparazione del censimento agricolo sta definendo la lista delle variabili per le quali la diffusione potrà avvenire anche in forma non aggregata, cioè con frequenza inferiore alle tre unità. Sulla base di tale analisi, l'Istat definirà il piano dettagliato di diffusione, sia per ciò che concerne le banche dati, sia con riferimento alle pubblicazioni cartacee.

CAPITOLO III

L'organizzazione della rete censuaria

La rete di rilevazione del censimento dell'agricoltura si articola su quattro livelli e coinvolge diversi organismi: il livello centrale è costituito dall'Istat e dall'Unione nazionale delle Camere di commercio; il livello regionale è costituito dagli Uffici regionali di censimento, dalle Commissioni tecniche regionali istituite presso la Regioni e le Province autonome e dagli Uffici regionali dell'Istat; il livello provinciale è costituito dagli Uffici provinciali di censimento istituiti presso le Camere di commercio e dai Gruppi tecnici provinciali; il livello comunale è costituito dagli Uffici comunali di censimento.

I Prefetti e i Sindaci, con riferimento al territorio di propria competenza, assicurano il buon andamento ed il regolare svolgimento delle operazioni di censimento, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento di esecuzione del censimento, in corso di emanazione²¹.

1. Il livello nazionale

1.1 L'Istituto nazionale di statistica

L'art. 37 della legge n. 144/99 ed il relativo regolamento di esecuzione in corso di adozione, attribuiscono all'Istituto nazionale di statistica l'incarico di provvedere all'effettuazione del censimento dell'agricoltura. L'Istat, quale titolare della rilevazione, esercita un potere decisorio tecnico e metodologico in ordine all'organizzazione del censimento e alle modalità con le quali esso sarà effettuato. In particolare, spetta all'Istituto impartire agli organismi che costituiscono la rete censuaria le istruzioni necessarie per l'esecuzione del censimento e di sovrintendere a tutte le relative operazioni, adottando i provvedimenti per il loro regolare e tempestivo svolgimento.

L'Istat esercita le funzioni anzidette anche attraverso le sue articolazioni territoriali, costituite dagli Uffici regionali.

L'Istat, per lo svolgimento delle operazioni censuarie, può avvalersi della collaborazione degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (Sistan), i quali, in base a quanto previsto dall'art 6 del regolamento, acquisiscono la qualificazione giuridica di organi di censimento. Al fine di assicurare lo svolgimento del censimento e la sua qualità, in casi particolari l'Istat può avocare a sé l'esercizio delle attività di competenza di altri organi di censimento e può, conseguentemente, disporre che le operazioni siano svolte da personale proprio. Inoltre, in tali casi l'Istituto può procedere con le azioni più idonee nei confronti degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, limitatamente alle ipotesi in cui si verificano inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse.

²¹ Occorre ricordare poi che la legge di riforma delle autonomie locali n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, nell'elencare le funzioni gestite dal Comune per conto dello Stato, ha individuato anche quella statistica; tale attività, pertanto, è esercitata, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo sotto la diretta vigilanza del Prefetto.

1.2 L'Unioncamere

L'Ufficio di statistica dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), facente parte del Sistema statistico nazionale, ha il compito di collaborare con l'Istat e con le Camere di commercio per assicurare il funzionamento di tali uffici nel corso dell'attività censuaria²². A tale fine l'Ufficio di statistica dell'Unioncamere:

- verifica che le Camere di commercio adottino gli atti necessari alla costituzione degli Uffici di censimento provinciali e allo svolgimento dei compiti loro affidati;
- collabora con l'Istat nel monitoraggio delle operazioni censuarie;
- segnala all'Istat le situazioni che dovessero pregiudicare l'efficace svolgimento delle operazioni censuarie, per consentire di adottare le azioni necessarie;
- ha il compito di curare le altre attività volte ad assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie in ambito provinciale.

2. Il livello regionale

L'organizzazione censuaria a livello regionale (e delle Province autonome) si basa sul modello "a geometria variabile" definito dal citato Protocollo d'intesa Istat-Regioni, cioè sul presente Piano di censimento, integrato dai singoli piani di censimento regionali approvati dalla Regioni e dalle Province autonome, anche sulla scorta delle valutazioni organizzative, tecniche e metodologiche effettuate dall'Istat. Dal punto di vista organizzativo, è prevista l'integrazione delle competenze e delle relative funzioni delle strutture territoriali dell'Istat e delle strutture delle Regioni appositamente costituite.

Il nucleo dell'organizzazione è l'Ufficio di censimento regionale (UCR), mentre l'operatività sul territorio delle funzioni censuarie assegnate al livello regionale è assicurata dalla rete dei coordinatori intercomunali e dei rispettivi responsabili provinciali. L'UCR è, inoltre, chiamato a fornire assistenza e sostegno tecnico alla Commissione tecnica regionale, che non riveste funzioni di organo censuario, ma sovrintende al buon andamento dell'operazione sul territorio di competenza e valuta gli esiti del monitoraggio.

2.1 Gli Uffici regionali dell'Istat

L'Ufficio regionale dell'Istat sovrintende a tutte le attività svolte dagli organi censuari a livello locale. A tal fine, d'intesa con l'UCR, verifica l'attuazione dei piani di censimento regionali, con particolare riferimento alla designazione dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali, alle attività di formazione, di istruzione e di sensibilizzazione, alla eventuale registrazione dei dati ed allo svolgimento delle indagini pilota e di controllo. A tale scopo, gli Uffici regionali collaborano con l'UCR e con gli UCP nell'organizzazione delle riunioni di istruzione volte a illustrare le caratteristiche tecniche e organizzative delle operazioni censuarie. Gli Uffici regionali valutano, inoltre, i rapporti periodici sullo svolgimento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza, svolgono attività ispettiva e le altre azioni necessarie ad assicurare il buon andamento delle operazioni.

Al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività censuarie a livello territoriale, gli Uffici regionali dell'Istat designano referenti provinciali, i quali hanno il compito di interagire con gli UCP e i responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali per definire tutti gli interventi volti ad assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie nel territorio provinciale. I referenti provinciali partecipano ai Gruppi tecnici provinciali istituiti presso le Camere di commercio.

²² Circolare n.38 del 15.10.1999.

2.2 L'Ufficio di censimento regionale (UCR)

Secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa Istat-Regioni, dalla legge n. 144/99 e dal regolamento di esecuzione, e sulla base delle istruzioni contenute nella circolare prot. 10665 del 21.10.1999, l'attribuzione delle funzioni di UCR compete all'Ufficio di statistica delle Regioni, costituito ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 322/89. In mancanza di tale ufficio, le Regioni erano tenute a provvedere, entro il 31 dicembre 1999, alla costituzione di un Ufficio di statistica *pro-tempore* cui affidare le funzioni di Ufficio di censimento regionale.

Al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'UCR e la qualifica di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni. La struttura dell'UCR può essere integrata, come previsto dai singoli piani di censimento regionali, da professionalità dei servizi regionali competenti in materia di agricoltura.

L'UCR cura, in generale, l'esecuzione del piano di censimento dell'Istat e di quello regionale e collabora alle operazioni di rilevazione presso le aziende agricole, fornendo i coordinatori intercomunali. Nell'ambito delle attività specifiche che il Protocollo d'intesa designa quali obbligatorie a carico delle Regioni, gli UCR sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni:

- *la designazione dei coordinatori intercomunali (CIC) e dei loro responsabili provinciali (RPCIC), e in particolare:*
 - la nomina entro l'**1 settembre 2000** dei coordinatori intercomunali tra soggetti dipendenti da strutture pubbliche o, eventualmente, tra soggetti esterni; la trasmissione dei relativi nominativi all'Istat, nonché agli UCP operanti nel territorio di competenza;
 - l'individuazione e la nomina entro il **15 maggio 2000** dei responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali; la trasmissione dei nominativi all'Istat;
 - la nomina per iscritto dei CIC e dei RPCIC quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi ed agli effetti della citata legge n. 675/1996 e successive modificazioni e del DPR 28 luglio 1999, n. 318;
 - la gestione, anche attraverso accordi con le amministrazione di appartenenza, dei rapporti contrattuali e finanziari con i CIC e RPCIC;
- *la sensibilizzazione delle istituzioni locali e delle aziende agricole, in particolare attraverso le azioni indicate nei piani regionali, da svolgersi in stretto raccordo con le analoghe iniziative svolte dall'Istat;*
- *lo svolgimento di attività di istruzione e di formazione, secondo i piani regionali e gli accordi presi con l'Istat;*
- *il monitoraggio delle operazioni, il quale prevede:*
 - la predisposizione di rapporti periodici sull'attuazione del piano regionale. A tal fine è previsto un primo rapporto intermedio entro il mese di **giugno 2000** ed un secondo rapporto, entro il mese di **agosto 2000**, al quale è connessa l'erogazione della seconda anticipazione sul contributo forfettario;
 - riepiloghi periodici, a livello regionale, delle informazioni ricevute dagli UCP nel corso della rilevazione censuaria;
 - la raccolta e il riepilogo periodico dei dati del monitoraggio delle attività dei coordinatori intercomunali, trasmessi dai loro responsabili provinciali;
 - lo svolgimento di rapporti periodici alla Commissione tecnica regionale, secondo le cadenze stabilite dai piani di censimento regionale, sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del piano regionale e sull'andamento delle operazioni censuarie, con la segnalazione di eventuali situazioni di crisi all'Ufficio regionale dell'Istat competente per territorio;
- *la rendicontazione dei contributi finanziari ricevuti:* tale attività, che si riferisce anche ai contributi erogati a soggetti pubblici e privati che effettuino operazioni censuarie o attività connesse, sarà svolta per le principali macrofunzioni al termine delle operazioni censuarie.

Nell'ambito delle attività che il Protocollo d'intesa definisce come facoltative, l'UCR può essere chiamato a svolgere funzioni in materia di:

- *formazione integrativa rispetto a quella prevista dall'Istat;*
- *registrazione dei dati censuari;*
- *svolgimento di indagini pilota e di qualità, in particolare mettendo a disposizione la propria rete di rilevazione.*

L'organizzazione delle operazioni censuarie a livello regionale può, come detto, essere integrata e modificata dai singoli piani regionali di censimento. Le principali integrazioni e modifiche, così come emergono da tali piani, coinvolgono i seguenti aspetti:

- la definizione di raccordi operativi tra la Regione e gli altri enti locali (ad esempio, le Province o le Comunità montane) per lo svolgimento di attività non rientranti nella competenza di altri organi censuari;
- lo svolgimento di attività formative agli addetti alla rilevazione, di carattere integrativo rispetto a quelle già svolte a cura dell'Istat;
- l'integrazione della composizione della Commissione tecnica regionale e l'eventuale creazione di gruppi di lavoro;
- l'integrazione dei contenuti del monitoraggio di competenza dei CIC e dei loro responsabili provinciali;
- la partecipazione alle attività connesse alla registrazione dei dati;
- la restituzione ai Comuni dei risultati del monitoraggio sulle attività censuarie.

2.3 La Commissione tecnica regionale

L'art. 2 del Protocollo d'intesa ha previsto, entro il 31 ottobre 1999, l'istituzione da parte delle Regioni e delle Province autonome di una Commissione tecnica regionale/provinciale incaricata della predisposizione del piano di censimento regionale/provinciale e della valutazione delle operazioni censuarie sul territorio.

Secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa, nella Commissione tecnica devono essere presenti almeno le seguenti componenti: tre rappresentanti della Regione (tra cui il responsabile dell'Ufficio di statistica ed un rappresentante dei servizi agricoli), tre esperti del mondo accademico e delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale, designati dalla Regione; due rappresentanti delle Province, tra cui un responsabile di un Ufficio di statistica provinciale, designati dalle rappresentanze regionali delle Province; un rappresentante dei Comuni, designato dalle rappresentanze regionali dei Comuni tra i responsabili degli uffici di statistica dei Comuni; un rappresentante delle Comunità montane, designato dalle rappresentanze regionali delle Comunità montane; il responsabile dell'Ufficio di statistica della CCIAA del Comune capoluogo di regione; il responsabile dell'Ufficio di statistica della Prefettura della Provincia del Comune capoluogo di regione costituito ai sensi del d.lgs. n. 322/89; il dirigente dell'Ufficio regionale dell'Istat.

La Commissione è presieduta da uno dei rappresentanti della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale. La Commissione organizza una propria segreteria tecnica che cura la preparazione degli argomenti da sottoporre all'esame collegiale e tiene i rapporti con l'UCR, dal quale riceve periodicamente comunicazione sullo svolgimento delle attività e sulle eventuali situazioni critiche.

La Commissione tecnica, che non è organo censuario, ha il compito di assistere la Regione nella predisposizione del piano regionale di censimento e di sovrintendere al buon andamento delle operazioni censuarie, attraverso la valutazione del monitoraggio delle stesse. I compiti specifici assegnati alla Commissione sono:

- la predisposizione del piano regionale e la sua eventuale revisione alla luce delle osservazioni dell'Istat;
- la valutazione dello stato di attuazione del piano, anche nella fase precedente l'avvio delle operazioni censuarie in senso stretto;
- la valutazione, sulla base degli aggiornamenti periodici trasmessi dall'UCR, dell'andamento delle attività censuarie;
- l'individuazione degli interventi da adottare per le situazioni critiche che l'UCR, l'UCP e l'ufficio Istat regionale non siano riusciti a risolvere direttamente.

3. Il livello provinciale

L'organizzazione delle operazioni censuarie a livello provinciale riveste un ruolo strategico per il buon andamento del censimento, costituendo lo snodo tecnico principale anche ai fini del sistema regionale di monitoraggio. Essa si articola su due organismi: il primo, l'Ufficio di censimento provinciale (UCP), è organo censuario in senso stretto; il secondo, il Gruppo tecnico provinciale, è una sede di valutazione e confronto tra competenze ed esperienze istituzionali presenti a livello provinciale.

3.1 L'Ufficio di censimento provinciale (UCP)

E' l'organo censuario costituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sovrintende al coordinamento delle operazioni censuarie a livello provinciale. Secondo le modalità specificate nella Circolare Istat n. 38 prot. n. 10465 del 15 ottobre 1999, ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura affida al proprio Ufficio di statistica, costituito ai sensi del d. lgs. n. 322/89, le funzioni di Ufficio di censimento provinciale. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni degli UCP vengono svolte dai rispettivi Servizi di statistica, in funzione del diverso sistema giuridico che le regola.

Il responsabile dell'Ufficio di statistica camerale è responsabile dell'UCP e, in tale veste, è anche il coordinatore del Gruppo tecnico provinciale. A lui è, inoltre, attribuita la qualifica di responsabile della rilevazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

Gli UCP assolvono una funzione di stimolo, raccordo e controllo di tutte le operazioni censuarie svolte dagli UCC. Gli UCP svolgono funzioni e attività di natura organizzativa strumentali all'attività di rilevazione, nonché compiti di istruzione e formazione, di assistenza organizzativa e di monitoraggio delle operazioni censuarie, attraverso un apposito collegamento informatico.

Secondo quanto previsto dalla lettera c), comma 2, dell'art. 37 legge n. 144/1999, gli UCP provvedono alla selezione ed all'utilizzo del personale necessario alla esecuzione dei compiti affidati (il quale assume la funzione di coordinatore provinciale), con assunzioni a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva, ovvero con collaborazioni professionali ai sensi della legge n. 29/1993, ma solo per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie.

Tra i compiti specifici degli UCP, si segnalano:

- l'organizzazione e la partecipazione a riunioni di istruzione sulle attività censuarie, anche attraverso la messa a disposizione di locali e strumenti informatici idonei per tale scopo;
- la creazione del collegamento telematico con l'Istat per la trasmissione dei dati via Internet;
- il raccordo tecnico-organizzativo con il responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali, al fine di assicurare una efficace attività da parte di questi ultimi;

- l'accoglienza, sul piano logistico, del referente provinciale dell'Istat, dipendente dall'Ufficio regionale competente per territorio;
- l'elaborazione, d'intesa con il responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali, del piano di assistenza tecnica agli UCC e del calendario delle visite a questi ultimi;
- la comunicazione agli UCC dei nominativi dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili provinciali;
- il monitoraggio quantitativo delle attività censuarie nell'area territoriale di competenza, attraverso l'analisi dei report ricevuti dagli UCC;
- il sollecito dell'attività di report da parte degli UCC;
- l'inserimento nella rete telematica dei report ricevuti dagli UCC e dai responsabili dei coordinatori intercomunali;
- l'effettuazione di ispezioni e controlli delle attività censuarie nell'area territoriale di competenza, qualora emergano situazioni di criticità in singoli Comuni;
- la segnalazione di situazioni critiche, che non sia stato possibile risolvere ai livelli di competenza, all'UCR ed all'Ufficio regionale dell'Istat;
- la stesura di relazioni periodiche sull'andamento delle attività censuarie a livello provinciale;
- la promozione di iniziative di comunicazione e pubblicità sul censimento, anche tramite i propri uffici di relazioni con il pubblico, in stretto raccordo con l'Ufficio regionale dell'Istat;
- la collaborazione allo svolgimento delle istruzioni ai rilevatori e ai coordinatori comunali, in accordo con i coordinatori intercomunali e con gli Uffici regionali dell'Istat;
- l'eventuale effettuazione di attività integrative di formazione previste dai singoli piani regionali di censimento;
- la cura delle altre attività svolte ad assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie in ambito provinciale.

3.2 Il Gruppo tecnico provinciale

La presenza a livello provinciale di diversi soggetti della rete censuaria che operano lungo diversi filoni di attività ha imposto la creazione di una sede nella quale far convergere le diverse professionalità e competenze. Tale sede è costituita dal Gruppo tecnico provinciale che, sulla scorta di quanto previsto nel Protocollo d'intesa Istat- Regioni e delle indicazioni contenute nella circolare prot. n. 10665 del 21 ottobre 1999, realizza il collegamento funzionale tra i diversi livelli di responsabilità censuarie presenti al livello provinciale, ai fini della elaborazione del calendario di assistenza tecnica agli UCC, della programmazione di attività e di interventi di diversa natura, nonché di valutazione dell'andamento complessivo del censimento.

In funzione della specificità del ruolo di coordinamento tecnico delle operazioni censuarie affidato all'UCP, il suo responsabile è chiamato ad assolvere alla funzione di coordinatore del Gruppo, al quale partecipano il responsabile provinciale dei coordinatori intercomunale e il referente provinciale dell'Istat per le attività censuarie.

I singoli piani regionali, nel rispetto delle responsabilità e delle competenze sopra descritte, possono individuare ulteriori soggetti che partecipino al Gruppo, allo scopo di realizzare sinergie volte ad assicurare il buon andamento delle attività censuarie.

3.3 I responsabili provinciali dei coordinatori intercomunali

Rappresentano la figura di coordinamento a livello provinciale delle attività di assistenza tecnica delle operazioni di rilevazione presso le aziende agricole. La designazione del responsabile provinciale dei coordinatori intercomunali è effettuata dall'UCR tra il personale dipendente della

Regione o degli enti ed organi locali cui sono state conferite competenze in materia di agricoltura, con riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore.

Il responsabile provinciale dipende funzionalmente dall'UCR per l'incarico censuario. Egli collabora, sotto il profilo tecnico-organizzativo, con l'UCP e provvede:

- all'assegnazione dei Comuni della provincia di competenza ai singoli coordinatori intercomunali;
- alla predisposizione, unitamente all'UCP, dei programmi di attività dei coordinatori intercomunali; a tal fine, ed allo scopo di coordinare le proprie attività con quelle dell'UCP, partecipa al Gruppo tecnico provinciale;
- all'espletamento di attività di istruzione (ed eventualmente di formazione integrativa) alla rete di rilevazione territoriale;
- all'eventuale organizzazione delle indagini post-censuarie.

In ordine alle attività di monitoraggio, il RPCIC provvede all'invio di rapporti bisettimanali all'UCP ed all'UCR sull'attività dei coordinatori intercomunali, sull'attività di assistenza tecnica prestata agli UCC, per quanto riguarda le attività di raccolta delle informazioni attraverso intervista diretta alle aziende e di revisione dei questionari.

3.4 I coordinatori intercomunali

I coordinatori intercomunali (CIC) sono le figure professionali che provvedono alle attività di controllo ed ispezione delle attività di rilevazione effettuate presso le aziende agricole. Il numero complessivo dei coordinatori intercomunali (CIC) è determinato dai piani regionali di censimento.

I CIC sono scelti, prioritariamente, tra il personale dipendente delle amministrazioni locali (Regione, Provincia o altra pubblica amministrazione) caratterizzato da comprovata esperienza e competenza in materia di agricoltura, maturate in percorsi professionali certi e documentati. In assenza di dipendenti pubblici con la indicata professionalità, l'UCR affida l'incarico di coordinatore intercomunale a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, utilizzando le tipologie contrattuali previste dalla lettera *d*), comma 2, dell'art. 37 della legge n. 144/99 (collaborazione professionale, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo occasionale).

Le loro prestazioni sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente; per i coordinatori dipendenti, l'assicurazione copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio.

I compiti specificamente assegnati ai CIC riguardano:

- l'istruzione dei coordinatori e rilevatori comunali;
- l'assistenza tecnica nel corso delle attività di rilevazione; tale assistenza viene prestata nei confronti degli UCC, attraverso visite ed ispezioni, nel corso delle quali:
 - vanno effettuati controlli (campionari o esaustivi) dei questionari compilati;
 - va valutata la conoscenza da parte dei rilevatori e dei coordinatori comunali delle norme tecniche del censimento e, qualora necessario, vanno impartite le opportune direttive per correggere comportamenti errati;
- la redazione di rapporti settimanali al responsabile provinciale sull'andamento delle operazioni censuarie nei territori di competenza, con informazioni quantitative e qualitative sui questionari compilati, sulle principali problematiche incontrate nella raccolta dei dati presso le unità di rilevazione, ecc.

4. Il livello comunale

L'organizzazione censuaria a livello comunale rappresenta la base dell'intero sistema e costituisce l'unica fonte di acquisizione delle informazioni del censimento, la cui raccolta è affidata alla responsabilità dei Comuni.

4.1 L'Ufficio di censimento comunale (UCC)

Le operazioni censuarie a livello comunale sono svolte dagli Uffici comunali di censimento (UCC). Con lettera prot. 8240 del 30.7.99 l'Istat ha invitato i Comuni, in vista degli impegni che si troveranno ad affrontare in occasione dei censimenti generali del 2000 (agricoltura) e del 2001 (popolazione, abitazioni, fabbricati, industria, servizi e istituzioni), a costituire al più presto l'UCC secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 38 prot. n.10465 del 15 ottobre 1999.

La costituzione dell'UCC avviene in base ad una delle seguenti modalità:

- attribuzione di funzioni all'Ufficio di statistica costituito ai sensi del d.lgs. n. 322/89;
- attribuzione di funzioni all'UCC costituito per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi - fase *long form* (ai sensi della legge n. 681/96);
- conferimento delle funzioni ad un dipendente/servizio comunale in qualità di referente;
- costituzione di un Ufficio di statistica in forma associata.

Al responsabile dell'UCC è attribuita la qualifica di responsabile della rilevazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui le unità da censire siano in numero superiore a 600, al personale che, in aggiunta al responsabile dell'UCC, opera presso tale Ufficio è attribuita la funzione di coordinatore intercomunale.

Gli UCC hanno funzione di rilevazione diretta sul territorio ed in particolare i loro compiti principali consistono:

- nella nomina, in Comuni con più di 600 unità da censire, di eventuali ulteriori coordinatori comunali **entro il 1° ottobre 2000**;
- nella selezione dei rilevatori, la cui nomina deve avvenire entro il **15 settembre 2000 (con disponibilità presso gli UCC, al più tardi, entro il 7 ottobre 2000)**;
- nella partecipazione alle riunioni di istruzione per i rilevatori e i coordinatori comunali;
- nella verifica, controllo e aggiornamento degli elenchi delle unità di rilevazione;
- nella raccolta dei dati presso le aziende agricole e nel controllo della corretta compilazione dei questionari;
- nella comunicazione al competente UCP dell'inizio della raccolta dei dati e del regolare svolgimento delle operazioni censuarie, attraverso l'invio di appositi report;
- nella costruzione di riepiloghi, a livello comunale, dei prospetti consegnati dai coordinatori comunali;
- nello svolgimento dell'attività di confezionamento e trasmissione del materiale censuario, della rendicontazione e dell'invio della dichiarazione di chiusura delle attività;
- nello svolgimento delle attività volte ad assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie.

4.2 I coordinatori comunali

Sono i soggetti cui è affidato l'incarico di pianificare, coordinare e controllare l'attività di rilevazione presso le unità di rilevazione. Nei Comuni sino a 600 unità da censire la funzione di coordinatore è svolta dal responsabile dell'UCC. Nei Comuni con oltre 600 unità da censire, l'incarico di coordinatore è affidato a personale dipendente o, in mancanza, a personale non

dipendente; il numero dei coordinatori è proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori. Il numero dei coordinatori non può essere comunque superiore a dieci in ciascun Comune.

I coordinatori sono scelti tra i dipendenti comunali esperti di indagini statistiche o, in mancanza, tra soggetti esterni, sulla base delle tipologie contrattuali previste dall'art. 37 della legge n. 144/99. Devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma universitario conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, nonché l'iscrizione all'albo degli agrotecnici.

Le loro prestazioni sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente; per i coordinatori dipendenti, l'assicurazione copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio.

I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate, collaborano con i coordinatori intercomunali per l'espletamento delle attività di loro competenza. In particolare, i coordinatori comunali provvedono:

- al controllo giornaliero, anche qualitativo, dell'attività dei rilevatori operanti presso l'UCC;
- all'assistenza ai rilevatori;
- alla redazione di prospetti riepilogativi contenenti i dati relativi ad alcune variabili censite dai rilevatori, nonché alla consegna dei prospetti riepilogativi al responsabile dell'UCC.

4.3 I rilevatori comunali

Sono i soggetti cui è affidata la rilevazione presso le aziende agricole e la raccolta dei relativi dati tramite la compilazione del questionario sulla base delle risposte fornite nel corso dell'intervista. Per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale, il responsabile dell'UCC provvede alla nomina di un rilevatore; in presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unità di rilevazione, i Comuni possono affidare ai rilevatori un numero di unità da censire inferiore, ma comunque non minore di 100.

I rilevatori sono scelti tra i dipendenti comunali esperti di indagini statistiche o, in mancanza di questi, tra soggetti esterni, sulla base delle tipologie contrattuali previste dall'art. 37 della legge n. 144/1999. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione.

Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma universitario conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, nonché l'iscrizione all'albo degli agrotecnici. I rilevatori devono essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio di censimento comunale.

Le loro prestazioni sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente; per i rilevatori dipendenti l'assicurazione copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio.

I principali compiti affidati ai rilevatori sono:

- la partecipazione alle riunioni di istruzione;
- l'intervista dei conduttori e la compilazione dei questionari;
- lo svolgimento di controlli sulla completezza e coerenza delle informazioni ricevute;
- l'eventuale correzione di dati ritenuti erronei mediante reintervista;

- la consegna quotidiana dei questionari compilati presso l'UCC;
- la compilazione di rapporti al coordinatore comunale secondo le scadenze da quest'ultimo definite.

**Schema del Regolamento di esecuzione
del quinto censimento generale dell'agricoltura, ai sensi
dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n.144**

**SCHEMA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL QUINTO CENSIMENTO
GENERALE DELL'AGRICOLTURA, AI SENSI DELL'ART.37 DELLA LEGGE 17
MAGGIO 1999, N. 144**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i regolamenti CEE n.571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, n. 357/79, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

Il seguente regolamento:

Titolo I

Obiettivi e campo di osservazione

Art. 1

(Obiettivi)

1. Il quinto censimento generale dell'agricoltura, che ha luogo nell'anno 2000, ha gli obiettivi di:

- a) fornire informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e zootecnico;
- b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento CEE 571/88 del 29 febbraio 1988 e successive modificazioni e dal Regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni;
- c) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese agricole, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.

Art. 2

(Campo di osservazione del censimento)

1. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune:

- a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte;
- b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali il sistema di conduzione e di contabilità, la forma giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la superficie e l'utilizzazione di terreni, **indicando distintamente la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area**, l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie della vite, la **superficie a colture specializzate floricole o a vivai di piante ornamentali**, la consistenza degli allevamenti, la produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le produzioni di qualità e le pratiche agronomiche, le attività connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi terreni e allevamenti.

Art. 3

(Unità di rilevazione)

1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.

2. Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.

Art. 4

(Localizzazione delle unità di rilevazione)

1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel Comune in cui è ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel Comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni.

2. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attività dell'azienda stessa, nonché i locali adibiti anche ad attività gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.

Titolo II
Modello di rilevazione

Art. 5

(Questionari del censimento)

1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), che fornisce i modelli e gli altri stampati necessari per la rilevazione.

2. E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'Istat.

Titolo III
Organi e operazioni del quinto censimento dell'agricoltura

Art. 6

(Organi di censimento)

1. L'Istat, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del Sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento.

2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'Istat si avvale degli uffici di statistica dei Comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché dell'Ufficio di statistica dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'Istat può, altresì, avvalersi degli altri enti ed organismi del Sistema statistico nazionale.

3. Agli uffici di statistica dei Comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. **I Comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle Comunità montane.**

4. I Comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalità.

5. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle Province autonome e della Regione.

6. Nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le attività censuarie previste dal Protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-Regioni e l'Istat approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle Regioni e della Province autonome **nonché dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalità in essi contenute.**

7. Ove si verificano, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potrà avocare a sé l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 7

(Operazioni censuarie)

1. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità, **anche** con l'ausilio di sistemi informatizzati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle disposizioni del regolamento e dalle circolari emanate dall'Istat ai sensi dell'articolo 15, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. L'Istat definisce il periodo di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati con inizio dal mese di ottobre dell'anno 2000, è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e notificato al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 15, comma 1.

3. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione e controllo qualitativo dei questionari di rilevazione del censimento secondo le disposizioni impartite dall'Istat.

4. L'Istat, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per lo svolgimento dei propri compiti, può affidare fasi della rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati.

5. L'Istat può definire, per alcune particolari unità di rilevazione, procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.

6. Al fine di assicurare il buon andamento ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici di censimento dei Comuni e delle CCIAA predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attività censuaria, in conformità a quanto previsto dalle direttive impartite dall'Istat. Detti uffici segnalano al Prefetto o al Sindaco eventuali disfunzioni o irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni censuarie di competenza ai fini dell'attivazione del potere di intervento previsto dal comma 7. Ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'Istat si avvale, altresì, dell'Ufficio di statistica dell'Unioncamere e delle Commissioni tecniche di censimento istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 6, comma 6, **alle quali partecipano anche gli enti che svolgono funzioni amministrative e di programmazione in materia di agricoltura.**

7. I Prefetti ed i Sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 8

(Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole)

1. Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalità indicate dall'Istat, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, a partire dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'Istat.

Titolo IV

Rilevatori, coordinatori e coordinatori intercomunali

Art. 9

(Trattamento giuridico ed economico)

1. Gli enti incaricati delle operazioni di rilevazione e **gli enti incaricati delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica** affidano gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente. Gli incarichi sono prioritariamente affidati ai dipendenti che abbiano presentato apposita domanda.

2. Ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente, gli enti di cui al comma 1 possono affidare gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale non dipendente, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale.

3. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti è determinato dagli enti di cui al comma 1 in base **ai criteri contenuti nelle istruzioni diramate dall'Istat**, nel rispetto del relativo trattamento fiscale e previdenziale, dal regolamento e tenendo conto del contributo erogato dall'Istat ai sensi degli articoli 20 e 21 e delle misure unitarie indicate nelle istruzioni diramate dall'Istituto stesso.

4. I criteri di cui al comma 3 si estendono, in quanto applicabili, ai coordinatori intercomunali nominati in base al Protocollo d'intesa di cui all'articolo 6, comma 6 o in conformità all'articolo 11, comma 3.

Art. 10

(Requisiti)

1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 11, comma 6.

3. Costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma universitario conseguito in scuole e università ad indirizzo agrario, economico e statistico, **o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici.**

4. I rilevatori e i coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.

5. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente; l'assicurazione, che per i rilevatori ed i coordinatori dipendenti copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio, è stipulata dall'Istat.

Art. 11
(*Conferimento dell'incarico*)

1. Per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 4, viene nominato, in ciascun Comune, un rilevatore, secondo le modalità indicate nei commi successivi. In presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unità di rilevazione, i Comuni possono affidare ai rilevatori un numero di unità da censire inferiore, comunque non minore a 100.

2. I Comuni affidano l'incarico di coordinatore ai responsabili degli uffici di censimento. Nei comuni con almeno 600 unità da censire, l'incarico di coordinatore è affidato a personale dipendente o, in mancanza, a personale non dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2; il numero dei coordinatori è proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori; il numero dei coordinatori non può essere comunque superiore a dieci in ciascun Comune. Nei Comuni con meno di 600 unità da censire la funzione di coordinatore è svolta dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale.

3. Gli enti e gli organismi del Sistema statistico nazionale incaricati di nominare i coordinatori intercomunali conferiscono l'incarico a personale dipendente, ivi compreso quello in servizio presso amministrazioni pubbliche o enti che esercitino funzioni in materia di agricoltura, ovvero non dipendente, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in base alle modalità stabilite da apposita circolare dell'Istat.

4. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e procede alla loro selezione.

5. La nomina dei rilevatori e dei coordinatori è disposta dal competente organo degli enti di cui all'articolo 9, su proposta del responsabile dell'ufficio di censimento, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10.

6. Gli organi di cui al comma 5 provvedono, su segnalazione del responsabile dell'ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

Art.12
(*Compiti dei rilevatori*)

1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai coordinatori e dai responsabili degli uffici di censimento, compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore dell'azienda o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati richiesti.

2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, i rilevatori provvedono ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.

3. I questionari compilati sono sottoscritti dai conduttori o chi per essi e controfirmati dai rilevatori.

4. Nel caso in cui, durante la revisione, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono alla loro correzione mediante reintervista dei conduttori di azienda.

5. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 13

(Compiti dei coordinatori)

1. I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attività dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attività loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'Istat.

2. I coordinatori intercomunali svolgono le attività di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'Istat, **tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati.**

3. I coordinatori degli uffici di censimento delle CCIAA svolgono le attività di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'Istat.

Titolo V

Personale dell'Istat e delle CCIAA

Art. 14

(Assunzioni e collaborazioni professionali)

1. L'Istat e le CCIAA, per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario alle stesse, procedono ad assunzioni di **personale con contratto a tempo determinato**, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche**, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

2. Le condizioni contrattuali applicabili risultano dalla vigente contrattazione collettiva di comparto o sono definite in conformità agli ordinamenti di ciascun ente.

Titolo VI

Trattamento dei dati e tutela della riservatezza

Art. 15

(Obbligo di risposta)

1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun Comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'Istat.

2. E' fatto obbligo al legale rappresentante delle unità da rilevare, al conduttore delle aziende agricole o chi per esso, di fornire tutti i dati e le notizie richieste con il modello di rilevazione.

3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.

4. Qualora i conduttori non risiedano nel Comune di censimento e nello stesso Comune non vi siano altre persone in grado di fornire i dati, il competente ufficio di censimento rileva i dati secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istat mediante apposite circolari.

5. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali non siano stati interpellati per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'Istat, secondo il calendario di cui all'articolo 7, comma 2, e notificati al pubblico con le modalità del comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende.

Art. 16

(Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati)

1. Alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

3. I responsabili degli uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati.

Art. 17

(Fornitura di dati)

1. L'Istat fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta, i dati, privi dei caratteri anagrafici, relativi alle singole unità di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza, nonché i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Per le esigenze di programmazione regionale, l'Istat può fornire alle Regioni ed alle Province autonome che hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e che ne facciano richiesta i dati provvisori, relativi alle singole unità di rilevazione. I dati provvisori rilasciati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse esclusivo interno dell'amministrazione, ente ed organismo cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi concordati tra gli uffici richiedenti e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potrà superare gli importi eventualmente indicati dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

3. L'ufficio di statistica è responsabile della conservazione dei dati forniti dall'Istat e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio è fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 18

(Diffusione dei dati)

1. Al fine di fornire informazione statistica ufficiale sulla struttura economica ed occupazionale del sistema agricolo, forestale e zootecnico del Paese, l'Istat è autorizzato a rendere disponibili i dati del quinto censimento dell'agricoltura relativi alla consistenza delle unità produttive, nonché alle principali caratteristiche di cui all'articolo 2, lettere a) e b), anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19

(Comunicazione e pubblicità)

1. L'Istat promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.

2. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'Istat al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.

3. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 15, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istat sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) e i), e 21, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Titolo VII

Disposizioni finanziarie e di amministrazione

Art. 20

(Contributo forfettario)

1. Agli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie è corrisposto dall'Istat un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unità censite, alla tipologia delle attività censuarie espletate, alla complessità aziendale ed alla dispersione territoriale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è comprensivo anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonché delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali.

Art. 21

(Gestione dei fondi e oneri finanziari)

1. L'Istat è autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 20, **calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori secondo parametri che verranno definiti in apposite circolari.** Il saldo è corrisposto dopo che tali organi avranno ultimato le operazioni censuarie di rispettiva competenza e a seguito dell'esito positivo dei controlli qualitativi effettuati dall'Istat.

2. Una quota pari al 5% del contributo di cui al comma 1 è destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'art. 6, comma 1, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Per l'Istat l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, è fissato in sede di bilancio di previsione e non potrà superare l'importo complessivo di trecento milioni di lire, in ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. Gli enti di cui all'articolo 6, commi 2, 4 e 6, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione.

4. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente impartite dall'Istat.

5. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie si provvede ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Edizione fuori commercio